



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

864^a seduta pubblica (antimeridiana)
martedì 25 luglio 2017

Presidenza della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	31
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	79

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5, 6, 7
TOSATO (LN-Aut).....	5
SANTANGELO (M5S).....	5, 6
CANDIANI (LN-Aut).....	6

Verifica del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 7

GOVERNO

Composizione.....	7
-------------------	---

MOZIONI

Discussione delle mozioni 1-00746 (testo 2), 1-00764, 1-00821, 1-00583, 1-00747, 1-00762, 766 (testo 2) e 1-00768 in materia di agricoltura:

PRESIDENTE.....	8, 19, 25, 29
CANDIANI (LN-Aut).....	8, 19
FERRARA ELENA (PD).....	9
DONNO (M5S).....	11, 16, 23
FABBRI (PD).....	12
D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)).....	13
GATTI (Art.1-MDP).....	15
LUMIA (PD).....	18
GUERRA (Art.1-MDP).....	20
DALLA TOR (AP-CpE-NCD).....	22
FASIOLO (PD).....	24
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	25

ALLEGATO A

MOZIONI..... 31

Mozioni in materia di agricoltura..... 31

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento del senatore Dalla Tor nella discussione sulle mozioni 1-00746 (Testo 2), 1-

00764, 1-00821, 1-00583, 1-00747, 1-00762, 1-00766 (Testo 2), 1-00768.....	79
--	----

CONGEDI E MISSIONI 82

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	82
Nuova assegnazione.....	82

AFFARI ASSEGNATI 83

GOVERNO

Trasmissione di atti.....	83
---------------------------	----

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Trasmissione di atti.....	84
---------------------------	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze.....	84
-------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	85
Trasmissione di documentazione.....	85

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni.....	86
--------------------------------	----

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni.....	86
Mozioni, nuovo testo.....	86
Mozioni.....	89
Interrogazioni.....	92
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	97
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	98
Interrogazioni già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea.....	120
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	120
Ritiro di firme da interrogazioni.....	121
Ritiro di interrogazioni.....	121

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 luglio.

Sul processo verbale

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, non chiederemo la verifica del numero legale, perché ritengo sia oltremodo vergognoso che l'Assemblea...

PRESIDENTE. Allora non c'è motivo di intervenire.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, mi consenta: già nella seduta antimeridiana del 4 aprile il numero legale è mancato per quattro volte. Ora è mancato per due volte e sarebbe indecoroso che il mondo dell'agricoltura non ricevesse una risposta dall'Assemblea del Senato.

La maggioranza ha una responsabilità: garantisca il numero legale seriamente ora e nelle altre sedute.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,47)*.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 20 luglio 2017

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio.

F.to Paolo GENTILONI».

Discussione delle mozioni nn. 746 (testo 2), 764, 821, 583, 747, 762, 766 (testo 2) e 768 in materia di agricoltura (ore 11,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00746 (testo 2), presentata dal senatore Candiani e da altri senatori, 1-00764, presentata dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori, 1-00821, presentata dalla senatrice Donno e da altri senatori, 1-00583, presentata dalla senatrice Fabbri e da altri senatori, 1-00747, presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori, 1-00762, presentata dalla senatrice Gatti e da altri senatori, 1-00766 (testo 2), presentata dalla senatrice Fattori e da altri senatori, e 1-00768, presentata dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori, in materia di agricoltura.

Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 746 (testo 2).

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la mozione che abbiamo presentato per primi in questa sessione di attività dei lavori del Senato riguarda la tutela del riso prodotto in Italia. Il settore risicolo è particolarmente sensibile alle difficoltà di mercato dovute all'importazione senza dazio, nel nostro Paese e in Europa, di riso prodotto nei Paesi meno avanzati che hanno ovviamente un vantaggio nell'esportazione.

Ricordo qualche numero: nella campagna 2015-2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008-2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014-2015), delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA), di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea. La produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa,

ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto.

Tra tutta la produzione europea e italiana, la Lombardia e il Piemonte rappresentano assieme il 93 per cento della superficie coltivata a riso in Italia. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato. Appare evidente che le importazioni dai Paesi meno avanzati coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno, se non ci si ferma, a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Con questi ritmi si produce un semplice effetto: chiudono i produttori italiani. Tra le regole dell'Unione europea ve ne è una che consente di apporre delle «clausole di salvaguardia» o di controllo, i cosiddetti dazi, quando la competizione con i Paesi meno avanzati, che sono oggetto di campagne di sviluppo da parte dell'Unione europea, produce delle deformazioni all'interno del mercato tali da produrre -

come ho già anticipato - la chiusura, la perdita di quote e di produzione all'interno del mercato europeo.

Il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi, con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per giungere all'imposizione dei cosiddetti dazi.

L'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi molto gravi nei confronti della nostra produzione, che si concretizzano nella marcata riduzione delle superfici coltivate a riso.

Signora Presidente, in estrema sintesi, con la mozione n. 746 chiediamo al Governo, anche alla luce degli ultimi sviluppi, di impegnarsi seriamente nelle sedi europee preposte affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del regolamento n. 978 del 2012 dell'Unione europea, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai Paesi meno avanzati.

Chiediamo inoltre che si impegni ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare delle regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi meno avanzati in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente; nonché ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina dell'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso *made in Italy*.

È evidente che queste proposte tendono semplicemente a dare al consumatore la certezza di avere nel proprio piatto un riso prodotto dalla filiera di qualità italiana e a quest'ultima la certezza di poter stare sul mercato senza subire la svantaggiosa competizione di Paesi che, in questo caso, fanno *dumping* nei confronti dei nostri produttori di riso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Ferrara Elena per illustrare la mozione n. 764.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il settore risicolo continua a essere oggetto di attenzione del Parlamento. Risale al luglio del 2014, infatti, un importante lavoro della 9ª Commissione del Senato che ha portato all'approvazione di una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del comparto risicolo italiano.

Nel corso degli ultimi anni diverse sono state le interrogazioni relative alla crisi del settore del riso. Il legislatore ha assunto un atteggiamento propositivo predisponendo una delega per riformare la normativa nazionale del settore (risalente al 1958), che è stata inserita nel cosiddetto collegato agricolo, sulla base della quale, proprio in questi giorni, il Governo ha emanato il relativo decreto legislativo, tenendo conto dei contenuti e anche del prezioso giudizio positivo di buona parte della filiera audita e ottenendo il parere favorevole delle Commissioni competenti.

Il nostro Paese - come si è detto - è il principale produttore europeo di riso, con un fatturato annuo di un miliardo di euro, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere ad alta specializzazione. Le peculiarità della filiera risicola europea le permettono di differenziarsi da quelle del resto del mondo. L'elevata specializzazione di alcune imprese di settore conferisce al comparto risicolo europeo un importante ruolo di gestione delle acque, garantendone disponibilità a lungo termine. Gli operatori del comparto, inoltre, sono molto attenti alla salvaguardia dell'ambiente e, attraverso il loro lavoro, contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi (temi di grande rilievo anche negli ultimi giorni).

Il comparto risicolo italiano - come sinteticamente descritto nel testo della mozione n. 764 - sta attraversando una crisi di tipo strutturale. È una crisi di sistema dovuta, da una parte, all'aumento delle importazioni da Paesi in via di sviluppo (e non solo) e, dall'altra, a difficoltà produttive e di mercato.

Con riferimento alle importazioni, da tempo abbiamo chiesto al Governo l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla normativa comunitaria. L'impegno del Governo è stato conseguente e ha portato a predisporre un *dossier* presso la Commissione dell'Unione europea che descrive le problematiche del settore. È seguito, poi, lo scorso febbraio, un importante incontro tra tutti i Paesi produttori di riso, grazie a un'iniziativa presa dal nostro Paese, che ha avuto lo scopo di raggruppare e rafforzare il ruolo e la posizione dei produttori interessati, con il coinvolgimento delle autorità politiche e dei rappresentanti degli operatori di tutta la filiera dell'Unione, e ha dato vita all'istituzione della European rice platform, ove è stata condivisa la necessità di rendere quanto più trasparente possibile l'intero processo di produzione che riguarda il riso italiano, sperimentando l'indicazione dell'origine in etichetta.

Su questo punto, l'intervento del Governo, teso ad anticipare le decisioni della Commissione europea - ancora prende tempo sull'attuazione della normativa in materia di etichette trasparenti - con il decreto sull'etichettatura del riso della settimana scorsa dà conto (rispetto anche ai contenuti della mozione) della piena condivisione delle linee d'indirizzo che, nel corso del tempo, sono maturate all'interno della maggioranza.

E per questo rivolgo un ringraziamento al Vice Ministro, che è qui presente, e al Governo.

L'Italia ha deciso di intervenire per garantire massima trasparenza in etichetta sulla provenienza del riso. Dalla scorsa settimana, infatti, l'indicazione del Paese d'origine in etichetta diventa obbligatoria anche per la pasta e il riso, dopo le norme analoghe in materia di latte e formaggi. Sarà una sperimentazione che durerà due anni, nel corso dei quali il nostro Paese sarà comunque chiamato a impegnarsi affinché questa volta sia la normativa europea a equipararsi a quella italiana. Dobbiamo essere fieri del coraggio che la maggioranza di questo Parlamento ha avuto nell'affrontare con forza e determinazione il problema che negli ultimi anni ha investito la filiera risicola,

in particolare durante la fase di approvazione del collegato agricoltura, con cui si chiedeva al Governo di attivarsi in tal senso.

Oggi è l'Italia a rappresentare un esempio da seguire per l'Europa intera, nella convinzione che la sfida per garantire trasparenza ai cittadini-consumatori sia una delle chiavi fondamentali dello sviluppo agricolo e agroalimentare italiano. Chiediamo, quindi, un ultimo sforzo al Governo: continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale.

Questa discussione oggi non fa altro che rafforzare con fermezza la posizione dell'Italia sulla riforma del settore: applicare finalmente in modo completo e definitivo il regolamento n. 1169 del 2011 in materia di indicazioni dell'origine delle materie prime in etichetta. C'è inoltre la necessità di attivare la clausola di salvaguardia prevista dal regolamento dell'Unione europea n. 978 del 2012, sostenendo un impegno maggiore nella promozione della filiera risicola. (*Applausi della senatrice Bertuzzi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Donno per illustrare la mozione n. 821.

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, quella del riso è una filiera composta da più di 4.200 aziende, che si occupano di coltivazione e si trovano perlopiù nella parte settentrionale dell'Italia, con un'alta concentrazione in Piemonte e Lombardia. Si tratta di un comparto che conta anche numerose industrie di lavorazione e che in totale vanta un giro di affari di circa un miliardo di euro. In tutto questo va sottolineato che su scala europea l'Italia riveste un importantissimo primato: il nostro Paese è il primo produttore di riso, con un territorio investito in questa coltivazione pari a 237.000 ettari. Lo stivale tra l'altro rappresenta un vero e proprio esempio a livello mondiale, perché ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali.

Nonostante questo, però, il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai seria, che si è aggravata nel corso degli ultimi anni a causa dell'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, coadiuvato dal sistema di preferenze generalizzate. Questo sistema, nato per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, ha però di fatto cagionato la riduzione dei prezzi di mercato del riso prodotto in Italia e all'interno dell'Unione europea al di sotto degli stessi costi di produzione, determinando forti danni alle imprese italiane; una crisi certificata dalla Commissione europea, che ha preventivato per la campagna in corso rimanenze finali (cioè di prodotto non collocato sul mercato) pari a 585.000 tonnellate, vale a dire circa un terzo dell'intera produzione comunitaria.

La risicoltura italiana rischia dunque di essere fortemente ridimensionata, mettendo in serio pericolo un vasto territorio e tutta la connessa filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche e occupazionali, ma anche ambientali e sanitarie. Nello specifico, le ricadute ambientali si collegano alla compromissione dell'ecosistema e dell'equilibrio idrogeologico, proprio per via dell'abbandono dei terreni coltivati. Le conseguenze sanitarie, invece, si legano al fatto che in tantissimi prodotti di origine asiatica è stata

più volte rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati, e ciò espone i consumatori a inevitabili rischi che pregiudicano irreversibilmente la sicurezza alimentare.

Ora, sotto il profilo strettamente nazionale, va precisato che le varietà di riso italiane possiedono specifiche proprietà, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione.

In questo senso, preservarne e difenderne l'esistenza è importante per custodire una lunga tradizione agricola, per potenziare le caratteristiche legate alla trasformazione della lavorazione in cucina del prodotto e per conservarne la tipicità gastronomica. Si tratta di una peculiarità che è importante ricordare ed è uno dei sintomi delle eccellenze italiane nel mondo.

È evidente che il valore della filiera risicola italiana risiede proprio nella strategicità territoriale e nella protezione della preziosa biodiversità del prodotto. Questo contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, assicurando la stabilità socioeconomica di un complesso territoriale di assoluta rilevanza. La riorganizzazione del mercato del riso deve, perciò, andare nella duplice direzione di valorizzare - da un lato - la varietà e le produzioni, tra cui anche quelle nuove e - dall'altro - fornire al consumatore informazioni concrete, chiare e non fraintendibili sui requisiti, sulle caratteristiche e sulla qualità del bene alimentare che sta acquistando e che sceglie di mangiare.

Il riso, prima ancora di essere una vera e propria ricchezza dal punto di vista agricolo, rappresenta un patrimonio culturale, parte fondante delle nostre tradizioni e della nostra identità. Non ci stancheremo mai di ricordarlo e continueremo ovviamente a lottare senza sosta contro ogni tipo di svendita delle nostre inestimabili risorse agroalimentari. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fabbri per illustrare la mozione n. 583.

FABBRI (*PD*). Signora Presidente, questa mozione a mia prima firma è stata presentata il 7 giugno 2016 e una parte degli impegni in essa contenuti sono stati superati con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge sul caporalato e sullo sfruttamento del lavoro (legge n. 199 del 2016). Il tema del caporalato rimane tuttora, nonostante la legge che abbiamo approvato, molto attenzionato; non è un caso che anche questa mattina leggiamo di arresti e denunce per caporalato, di controlli in otto Regioni nella cosiddetta operazione Freedom.

Alcuni degli impegni che abbiamo inserito nella mozione sono in parte in fase di attuazione e altri assolutamente attuali, perché non contenuti nella normativa. È bene ricordare che questa mozione è stata presentata dopo la morte della signora Paola Clemente, avvenuta in Puglia nel luglio 2015, a seguito di un'intensa attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro - Commissione che presiedo - dell'indagine aperta sulla morte della signora Paola Clemente, nonché di un sopralluogo-ispezione compiuto nella zona dell'Agro Pontino il 24 maggio susseguente.

Tra gli impegni inseriti - è questa un'informazione doverosa - vi erano quelli volti a rafforzare i controlli interforze, a garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri. Come dicevo prima, anche i controlli e gli arresti avvenuti questa mattina vanno in siffatta direzione. Il secondo impegno è volto a operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo. Per quanto contenuto nella normativa, possiamo dire che ancora non vi è una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro in coordinamento con le ASL.

Abbiamo inserito nella mozione anche l'impegno a effettuare la vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, tra i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole: si tratta di un tema più volte sottolineato. Abbiamo previsto poi anche l'impegno a esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione. L'indagine svolta dalla Commissione d'inchiesta ha fatto emergere il ruolo delle agenzie di somministrazione, che - dal nostro punto di vista - non vanno criminalizzate, ma su di esse andrebbero effettuati sicuramente controlli più stringenti.

Assolutamente attuale è l'ultimo impegno contenuto nella mozione, con cui si chiede di procedere a una revisione del decreto interministeriale del 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai cinquanta giorni.

In sostanza, è una revisione del decreto Fornero con cui si stabilisce, in materia di sicurezza dei lavoratori agricoli, che la sorveglianza sanitaria è sostituita da una certificazione medica preventiva valida per due anni e che la formazione in materia agricola è sostituita dalla mera consegna di documenti.

Concludo l'illustrazione delle presenti mozioni dicendo che, nel caso specifico, che è quello che mosse anche i lavori della Commissione d'inchiesta, la signora Paola Clemente, morta nel luglio 2015, aveva con sé un certificato antecedente di due anni che attestava la sua buona salute. Quindi, al di là del caso specifico della signora Clemente, è chiaro che questo tipo di certificazione sicuramente non aiuta i tanti lavoratori agricoli impegnati nei nostri campi, soprattutto durante la stagione estiva che, oggettivamente, sul piano della salute, è molto complicata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri per illustrare la mozione n. 747.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, lo scorso mese di novembre è stata pubblicata la legge n. 199, avente a oggetto norme per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura, cosiddetta legge sul caporalato. Non vi è alcun dubbio sulla necessità di questa legge per definire in modo più chiaro e stringente il perimetro dentro il quale ci si deve muovere all'interno delle

organizzazioni dell'imprenditoria agricola, con livelli di chiarezza che possano ancora di più e in modo migliore rappresentare un'efficace condizione di contrasto alle attività illecite e allo sfruttamento del lavoro.

Ricordo che l'*iter* parlamentare di questa legge si è svolto in un clima di grande partecipazione, ma anche di grande emozione, determinata proprio dalla morte nelle campagne di Andria, nel precedente mese di luglio, della lavoratrice agricola Paola Clemente, in merito alla quale la Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha aperto un'indagine.

Sostanzialmente la legge interviene in particolare su due aspetti: interviene sulla prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e sull'azione di repressione che si consegue attraverso la riscrittura dell'articolo 603-*bis* del codice penale, con la previsione della confisca dei beni e dell'arresto in flagranza di reato. Invero, nella legge è precisato che le condizioni afflittive più pesanti che sono state introdotte ricorrono soltanto in presenza di due condizioni, e cioè lo sfruttamento del lavoratore e l'abuso dello stato di bisogno del lavoratore medesimo. La sanzione penale parrebbe, di conseguenza, non applicabile nei casi in cui vi sono violazioni accidentali, ovvero infrazioni correlate a lievi inadempienze. Tuttavia, pare che così non sia e c'è uno stato di particolare - e io ritengo anche motivato - preoccupazione da parte di tutto il mondo agricolo.

Mi permetto di ricordare che opera nel nostro Paese circa un milione di imprese agricole: nella mia Puglia sono 80.000; nel Mezzogiorno d'Italia sono 330.000. L'agricoltura nel nostro Paese pesa il 2,2 per cento del PIL; 12 milioni di ettari sono utilizzati in agricoltura e gli occupati raggiungono oltre 817.000 presenze, rappresentando il terzo valore più alto nell'Unione europea dopo la Polonia e la Romania.

Dico questo per evidenziare come e quanto il comparto agricolo rappresenti un motore di sviluppo dell'occupazione e di sostegno al PIL, il che - evidentemente - impone di fare chiarezza su alcuni punti, che possono rappresentare motivo di incertezza nell'ambito dell'imprenditoria agricola, riguardanti gli effetti di ricaduta dell'applicazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, anche con specifico riferimento ai profili, particolarmente pesanti, di natura sanzionatoria.

Sulla base di queste considerazioni, l'Assemblea del Senato è più volte intervenuta sugli argomenti inerenti il comparto agricolo. Abbiamo parlato della necessità degli snellimenti dei processi e, quindi, della minore burocrazia, della semplificazione delle procedure, della necessità della tracciabilità delle produzioni, di più efficienti attività di contrasto al più grande *business* riguardante il fenomeno delle cosiddette agromafie, della valorizzazione dei nostri prodotti e del *made in Italy*, nonché dell'armonizzazione della legislazione nazionale e sovranazionale. Su questi aspetti ci siamo impegnati molto.

Facciamo ora in modo che i nostri prodotti non debbano essere penalizzati per effetto dell'applicazione di una norma che merita di essere riconsiderata nell'ambito del riesame in Assemblea della legge n. 199 e procediamo alla stesura di linee guida applicative, nonché allo studio di ogni elemento utile a far chiarezza e a sottrarre da una condizione di grande incer-

tezza tutto il comparto agricolo, che versa in condizione di grande preoccupazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Gatti per illustrare la mozione n. 762.

GATTI (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, per illustrare la mia mozione partirei proprio dall'*iter* della legge 29 ottobre 2016, n. 199, di cui sono stata relatrice.

La legge n. 199 è stata approvata al Senato, senza alcun voto contrario, il 1° agosto 2016; alla Camera dei deputati, in identico testo e senza alcun voto contrario, il 18 ottobre 2016 e, infine, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 3 novembre 2016. Sono quindi trascorsi nove mesi dall'entrata in vigore di questa legge che, per alcune parti, ha bisogno di linee guida e regolamenti, mentre per altre - mi riferisco alle norme penali - è immediatamente applicativa.

Vale la pena ricordare anche in questa fase che la parte repressiva, laddove è stato riscritto il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, vale non solo per il settore agricolo, ma anche per tutti i settori. Nella riscrittura dell'articolo, oltre alla circostanza attenuante, alla confisca, all'arresto in flagranza, alla responsabilità degli enti, all'uso delle risorse del Fondo anti-tratta anche per i reati di cui al medesimo articolo, si è inserito nel nostro ordinamento, per la prima volta, il reato di sfruttamento lavorativo, riconoscendo una responsabilità specifica anche alle imprese e non soltanto a chi esercita l'intermediazione illegale di manodopera. Sto parlando dello sfruttamento del lavoratore, ossia l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno.

Molti problemi sono stati sollevati in relazione alla questione degli indici di sfruttamento, confondendoli come elementi costitutivi del reato. Non è così, in quanto gli indici erano presenti anche nella vecchia scrittura dell'articolo 603-*bis*. Il ricorrere di singole violazioni non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Anzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, essi costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento, che implica, invece, una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati e tutelati. In questo senso, il giudice, nell'accertamento della verità, deve tenerne conto, valutando l'idoneità di tale violazione a integrare la condotta - lo sfruttamento del lavoratore, appunto, approfittando del suo stato di bisogno - che necessariamente si sviluppa nel tempo e integra una situazione di fatto duratura e non contingente.

È del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento «ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro» (sto citando da una serie di interventi).

Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei a inibire o

limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'approfittamento, appunto, dello stato di bisogno in cui versa; uno stato che, per definizione, esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale.

Il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione - sto parlando dell'articolo 36, comma 1, della Costituzione - limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3 della Costituzione), diritto alla sicurezza sul lavoro e alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana.

Per quanto riguarda la parte penale, bisognerà sicuramente monitorare l'andamento della legge per verificare eventuali problemi e necessità di aggiustamento. Invece, nella parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, registriamo un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano le linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni.

Inoltre, in alcune zone del Paese registriamo ancora la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate sia nella raccolta stagionale dei prodotti agricoli sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni. Ricordo soltanto gli ultimi episodi gravi di Rosarno e San Ferdinando, dove ci sono stati morti, e i casi, comunque gravi, registrati in Toscana, nel Chianti, in Emilia Romagna e in Provincia di Forlì-Cesena.

È in questo quadro che chiediamo al Governo se non ritenga di fare il punto della situazione e di impegnarsi a costruire gli strumenti necessari affinché anche la parte preventiva della legge, in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze e indirizzare le scelte di intervento future, venga attuata completamente.

Inoltre, bisogna ipotizzare un piano di intervento che preveda misure per l'accoglienza, la sistemazione logistica e il supporto ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti locali e delle associazioni. Il punto è che con le sezioni territoriali, che vanno organizzate, della rete per il lavoro agricolo di qualità, bisogna sperimentare modalità di collocamento agricolo modulate a livello territoriale e di trasporto legale dei lavoratori. È in questo modo che si difende l'agricoltura italiana. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Donno per illustrare la mozione n. 766 (testo 2).

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, lo scorso 18 ottobre 2016 veniva approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge n. 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro

nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», diventato la legge n. 199 del 29 ottobre 2016.

Con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

Le principali novità della legge riguardano la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Legge a parte, è evidente che il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili per uscire, una volta per tutte, dalla "ghetto *economy*".

Infatti, la legge n. 199 del 2016 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso.

Resta soprattutto da colmare il *gap* tuttora esistente rispetto a un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra domanda e offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato.

Ad oggi, infatti, sono ancora inattuata alcune misure specifiche previste da questa legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura. E sono tanti, tantissimi gli aspetti che, a nostro avviso, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori. Sono tutte questioni che vanno risolte, perché si tratta di un sistema che non è più tollerabile, sotto tutti i punti di vista.

Farsi trovare nuovamente impreparati davanti a una raccolta estiva già iniziata significherebbe sferrare l'ennesimo colpo alla dignità dei lavoratori stagionali e non possiamo assolutamente permetterlo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lumia per illustrare la mozione n. 768.

LUMIA (PD). Signora Presidente, abbiamo presentato l'ulteriore mozione n. 768, proprio con riferimento alla legge n. 199 del 2016 che interviene in modo mirato per combattere il fenomeno del caporalato.

Il mondo dell'agricoltura è ricco di qualità, professionalità, intelligenze, capacità di mercato, concorrenza leale e tutela dei diritti. Sarebbe tuttavia molto sbagliato, colleghi, far passare l'idea, che farebbe solo del male a questo stesso mondo, di negare l'esistenza del caporalato, introducendo una sorta di negazionismo di tale fenomeno.

Noi riteniamo che il fenomeno esista, ma non bisogna neanche commettere l'errore opposto di criminalizzare il settore, oppure pensare che un così grave fenomeno sia presente solo nel mondo dell'agricoltura. Anche il mondo dell'edilizia e alcuni comparti dei servizi vivono la stessa drammatica esperienza del caporalato.

La legge n. 199 del 2016 interviene allargando la fattispecie penale, ma non generalizzando. Per questo, cari colleghi, riteniamo non sia necessario intervenire per modificare il provvedimento. La legge, infatti, ha solo nove mesi, è in fase di attuazione e sta già dando buoni frutti.

C'è una preoccupazione nel mondo agricolo che va raccolta. Bisogna aprire un dialogo con tale settore e anche il lavoro di questa mattina deve servire a gettare ponti e a verificare l'andamento progressivo dell'applicazione della legge.

Anch'io sono d'accordo con chi sostiene che il provvedimento non punisca i datori di lavoro, in modo così indiscriminato, di fronte a semplici e futili divergenze, inadempienze o irregolarità.

Il nuovo articolo 603-*bis* del codice penale richiede che vi siano due elementi, entrambi necessari, per configurare il reato di caporalato: lo sfruttamento del lavoratore e l' approfittarsi dello stato di bisogno. È stata anche corretta da parte di diversi colleghi - segnalò in modo particolare l'intervento della senatrice Gatti - l'interpretazione secondo cui gli indici non sarebbero elementi costitutivi del reato.

Si deve trattare di una reiterazione delle condotte e delle violazioni e gli indici sono semplicemente degli indicatori che configurano quel comportamento e aiutano il giudice a valutare bene l'esistenza del dolo e di un atteggiamento reiterato. Per questo, cari colleghi, quando ci si trova di fronte a violazioni accidentali o a errori lievi, non bisogna dare applicazione all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Negli impegni della mozione abbiamo previsto la necessità di un continuo monitoraggio e un salto di qualità sugli elementi di prevenzione previsti nella legge n. 199 del 2016. Il rafforzamento del ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità era un punto forte della legge, che richiede invece ancora attuazione delle linee guida, dei regolamenti e anche una maggiore convinzione culturale da parte delle istituzioni chiamate in causa.

Bisogna altresì fare in modo che la cabina di regia diventi veramente tale: efficiente, qualificata, pronta, attenta sul territorio e priva di burocrazia.

È necessario, in conclusione, rafforzare tre aspetti già richiamati: le sezioni locali, i trasporti e gli alloggi. Per tali ragioni riteniamo che la citata legge vada applicata. È presto per cambiarla. Il fenomeno va combattuto e

l'impegno corale del Parlamento insieme al mondo dell'agricoltura può dare buoni risultati. (*Applausi delle senatrici Gatti e Guerra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, cinque minuti sono pochi per riuscire a riassumere un tema impegnativo e importante come la necessità di tutelare la filiera del riso. I contenuti delle varie mozioni presentate sono più o meno analoghi e fanno la sintesi del tutto.

Vorrei richiamare un dato: il 30 per cento delle giacenze finali della produzione europea, della campagna 2016-2017, si stima pari a 586.000 tonnellate. Stiamo parlando di giacenze, di quantità cioè che non vengono immesse sul mercato perché esso non è in grado di assorbirle. Il 50 per cento vede, invece, il crollo dei prezzi delle quotazioni del Gruppo Arborio. È chiaro che, di fronte a questi numeri, non si può che essere drammaticamente allarmati.

Vado subito al sodo per essere sintetico. La gestione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e del ministro Martina in particolare, dei rapporti con l'Unione europea ci ha molto deluso. In tal senso l'Italia non deve fare solamente all'ultimo istante i compiti a casa, ma deve far valere le proprie ragioni fin dal primo momento. La difficoltà che sta vivendo il nostro settore risicolo nei confronti dei Paesi meno avanzati che esportano riso in Europa e per il fatto che la Commissione europea non pone dazi è notevolmente e drammaticamente nota. E lo è tanto che l'Ente nazionale risi, a più riprese e l'ultima volta qualche mese fa, ha scritto che già da diversi anni l'Ente nazionale risi sta chiedendo alla Commissione europea di applicare la clausola di salvaguardia, che nella regolamentazione attuale ha lo scopo di ripristinare i normali dazi di importazione; e non perché dobbiamo essere cattivi nei confronti dei Paesi meno avanzati, ma perché è evidente che lo svantaggio che stiamo subendo è solo italiano e non di altri Paesi europei. La collaborazione e la partecipazione dell'Unione europea nei confronti dello sviluppo economico di tali Paesi corrisponde a un prezzo pagato dall'agricoltura italiana, e non dagli altri Paesi europei. Per queste ragioni, ancora una volta, il 4 aprile 2017 l'Ente nazionale risi ha concluso che è necessario intervenire rapidamente e in modo deciso sulla Commissione affinché venga reintrodotta il dazio.

Signora Presidente, vorrei sottolineare due questioni. Il ministro Martina è stato totalmente assente fino all'altro ieri quando, venendo a conoscenza della mozione al nostro esame, ha iniziato a farsi vedere presente e a far capire che qualcosa forse va fatto. La cosa ci ha molto deluso, perché abbiamo seguito la questione nei mesi passati. E, quando all'inizio dell'anno il settore era in subbuglio, si teneva il 6 marzo un Consiglio europeo con all'ordine del giorno la questione del riso, da lui stesso fatta inserire (come affermato dal ministro Martina). Peccato che quel giorno il ministro Martina si trovasse non in sede europea a trattare e difendere il settore risicolo, ma - come purtroppo abbiamo visto e appreso dai documenti - a Bergamo, per

sostenere la propria candidatura e il proprio *ticket* con Renzi, come vice segretario del Partito Democratico.

Purtroppo questa è una vicenda che si è già ripetuta troppe volte: o decide di fare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o decide di fare il vice segretario del Partito Democratico. Di certo, stiamo verificando che il Ministro delle politiche agricole anche oggi non è presente in Aula, così come non lo era la volta precedente e nelle altre occasioni in cui si è parlato di agricoltura. Purtroppo la stessa cosa avviene nell'ambito dei tavoli europei.

Proprio l'altro giorno - senza grande sorpresa, perché si tratta di cose che già conoscevamo - il quotidiano «Liberò», di cui ho portato qui una copia, titolava in prima pagina: «Il Ministro dell'agricoltura se ne frega dell'agricoltura» italiana. Signora Presidente, all'interno del quotidiano sono riportate le date in cui il Consiglio europeo si è riunito per parlare di agricoltura e in quelle occasioni il ministro Martina era assente ingiustificato. Queste cose ci fanno male e fanno male all'agricoltura italiana, perché il Ministro delle politiche agricole deve andare alle riunioni degli organismi dell'Unione europea per difendere il proprio settore di competenza. E non deve farlo per opportunismo, perché ci sono delle mozioni italiane che sono state rinviate per mesi e ora non possono più essere rinviate.

La questione del riso non è secondaria, ma, con riguardo a tutta la produzione italiana, vale circa 3 miliardi di euro.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Candiani.

CANDIANI (*LN-Aut*). A fronte di tutto ciò, auspichiamo che le mozioni in esame siano approvate e chiediamo, soprattutto, che il Governo faccia la propria parte seriamente, per difendere in sede europea la filiera del riso, come il resto dell'agricoltura italiana. Altrimenti state mandando al macero non solamente un'economia, ma l'intera storia di una produzione del nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, desidero innanzitutto fare una puntualizzazione per quanto riguarda le mozioni in esame e in particolare la mozione del Gruppo Art.1-MDP, a prima firma della senatrice Gatti, che concerne una prospettiva di genere, ovvero le donne. Credo che da questo punto di vista ci siano due aspetti che vadano sottolineati.

Il primo aspetto, ricordato dalla senatrice Gatti e anche dal senatore Lumia, ha a che fare con il nuovo reato introdotto dalla normativa sul caporalato, nei confronti dell'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, che - come già ricordato - prevede come condizione costitutiva del reato non solo lo sfruttamento del lavoratore, ma anche il fatto che esso sia ottenuto attraverso l'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore stesso: si assegna cioè importanza alla situazione di vulnerabilità della persona vittima di sfruttamento. Dalle indagini compiute in primo luogo dalla Federazione lavoratori agroindustria (FLAI) della CGIL - un sindacato che va as-

solutamente ringraziato per il costante lavoro di presidio del territorio che compie in questi settori in cui la debolezza dei lavoratori è particolarmente forte - e da associazioni di volontariato, che pure si occupano di siffatti temi - la Caritas, Proxima e altre - apprendiamo che in varie zone d'Italia, in agricoltura, il lavoro femminile è sottoposto a un regime di sfruttamento e di ricatto particolarmente feroce. Ciò dipende proprio dalla maggiore debolezza delle donne nel rapporto di lavoro e dal loro particolare stato di bisogno.

Ciò che sappiamo è che le giornate per le donne lavorate, registrate e dunque coperte da contribuzione, sono più basse del 20-30 per cento rispetto a quelle, già basse, riconosciute agli uomini e il salario che esse ricevono è più basso di un'analoga percentuale rispetto a quello, già basso, percepito dagli uomini. Vorrei anche sottolineare che molto spesso le donne sono soggette a molestie e ricatti sessuali, che arrivano fino all'abuso sessuale vero e proprio, per non perdere il posto di lavoro. Sappiamo, dall'aneddotica e dalle informazioni che abbiamo a disposizione, che tali ricatti coinvolgono non sono i caporali, ma anche i datori di lavoro. È quindi giusto presidiare al massimo questi temi.

La debolezza delle donne nel rapporto di lavoro è legata anche al sovraccarico di lavoro domestico e di cura e alle condizioni disumane in cui sono costrette a lavorare, senza sostegno pubblico - ad esempio per la cura dei figli - e ad altri fattori connessi al tipo di lavoro che svolgono. Mi riferisco in particolare al fatto che i braccianti, e quindi anche le donne, sono spesso costretti a spostarsi per decine di chilometri, rimanendo fuori di casa per dodici o quindici ore, e al fatto che, per il trasporto, dipendono integralmente dai caporali.

Passo quindi a sottolineare il secondo punto, che rappresenta un elemento cruciale della mozione da noi presentata, ovvero la necessità che di dare attuazione a quella parte della legge sul caporalato destinata alla prevenzione, che riguarda, oltre ovviamente l'aspetto cruciale dell'organizzazione efficiente dell'incontro tra domanda e offerta, anche altri due temi che non devono essere sottovalutati.

Un tema è quello a cui adesso mi riferivo, e cioè l'organizzazione del trasporto in forma legale sui luoghi di lavoro, che metterebbe al sicuro da sfruttamenti in questo campo dell'intermediazione del lavoro e, specificamente, anche dal dare ai caporali una possibilità di ricatto e sfruttamento ulteriore in termini di molestie sessuali nei confronti delle donne.

Il secondo tema riguarda l'organizzazione dell'accoglienza, che non dovrebbe più portare alla costruzione di ghetti. Si registrano condizioni di vita e lavoro drammatiche delle persone impiegate nei lavori stagionali agricoli e altri, quali il lavoro nelle serre. E sappiamo anche che, purtroppo, in quei ghetti molto spesso si realizza una spinta alla prostituzione coatta, soprattutto delle giovani donne immigrate che sono deboli sotto due profili: perché donne e perché immigrate. Abbiamo dati drammatici noti che riguardano Ragusa, ma anche altri posti, dove si registra un tasso di aborti di giovani donne rumene molto più elevato della media nazionale. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, poiché ho preparato un lungo intervento, vorrei esporre solo una sintesi illustrativa delle due mozioni presentate.

Se me lo consente, chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*). Relativamente alla mozione sul riso, tra le eccellenze da tutelare vi è senza dubbio la coltivazione del riso che, nel nostro Paese, è indissolubilmente associata alle più ricche e storiche tradizioni regionali, in particolare culinarie.

Indubbiamente, le caratteristiche del riso prodotto in Italia rispondono a parametri qualitativi che non sono rintracciabili altrove nel mondo. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano e il relativo comparto ha plasmato intere aree della nostra penisola, garantendo anche un buon bacino di occupati. La valorizzazione della produzione risicola italiana significa - da una parte - tutelare tali elevati *standard* qualitativi e - dall'altra - non abbandonare i territori produttivi e i consumatori italiani. Pertanto, sarebbe necessario attivarsi con più energia in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente, oltre ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, per tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso *made in Italy*.

La tutela delle eccellenze italiane sarebbe vana senza la tutela del lavoro che garantisce tali eccellenze. I lavoratori agricoli, molto spesso, sono stagionali, sottopagati - a questo punto mi aggancio alla mozione sul caporalato - e privi di tutele: bisogna adoperarsi affinché si rafforzino i controlli interforze e si garantiscano forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività i lavoratori stranieri. Inoltre, un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL e un potere di sorveglianza più idoneo sulle agenzie di somministrazione sarebbero auspicabili per una vigilanza efficace in materia di sicurezza del lavoro agricolo.

Abbiamo già cercato, in questa legislatura, di contrastare il fenomeno del caporalato. Ora dobbiamo continuare ad adoperarci per il completamento della cabina di regia nazionale e per la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete, che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori. Lo sviluppo del settore agricolo non può prescindere da queste azioni e da tali aspetti.

Per concludere, stiamo positivamente mettendo in campo un modello di agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione. Stiamo delinea-

ando nuove traiettorie di futuro per un comparto fondamentale per l'economia nazionale ed europea, al fine di tutelare l'ambiente e gli equilibri idrogeologici e di salvaguardare la ricchezza della nostra biodiversità vegetale e animale. È una fase storica cruciale per aumentare la velocità di questi processi virtuosi e fare del nostro Paese l'esempio in Europa e nel mondo di potenza agricola responsabile. Non possiamo fermarci proprio ora e, pertanto, auspico un'azione risoluta del Governo in tale ambito. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, lo scopo della nostra mozione riguardante la tutela e la valorizzazione del riso italiano è impegnare il Governo su punti precisi, chiari e inequivocabili e che di seguito vado ad elencare.

Prima di tutto, chiediamo la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai Paesi meno avanzati (i cosiddetti PMA), al fine di rivedere e ricalibrare le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali. E non solo: da ciò deve conseguire l'individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente che rispetti i diritti sociali, i diritti dei lavoratori e tuteli l'ambiente.

Nell'ambito della prossima Politica agricola comune, va assicurato il mantenimento della specificità del settore risicolo, in particolare quello italiano, con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto. Deve essere promossa la conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai affermate e stimate sui mercati mondiali, soprattutto per i suoi virtuosi parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti. Chiediamo quindi una tracciabilità della filiera.

È altresì importante l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea, un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra economia agricola e a cui va dato il giusto risalto. È poi necessaria la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, prima tra tutti la pubblicità ingannevole e quella comparativa illecita, al fine di rendere pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche, contrastando con sempre maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*.

Vanno poi adottate iniziative che prevedano l'estensione dell'assicurazione sui ricavi del grano anche alla filiera del riso italiano, per costituire finalmente una rete protettiva che assicuri il reddito degli agricoltori. Occorre promuovere iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure, in delega a lavoratori terzi). Il nostro riso, dunque, deve essere immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita in sede attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure

nei circuiti di vendita associativi, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto.

È infine necessario adottare tutte le azioni utili a non disperdere la particolare tradizione della coltura risicola italiana; il tutto, ovviamente, nell'ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti che deve sempre - lo ripeto - puntare alla massima chiarezza e trasparenza. Si tratta di azioni imprescindibili che devono essere adottate in tempi rapidi, affinché il comparto risicolo italiano possa essere concretamente tutelato.

Concludo con lo slogan dell'anno internazionale del riso, una celebrazione che si è svolta per l'intero 2004, secondo il quale: «Il riso è vita». Devono tenere a mente questo motto tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno tentato di massacrare il comparto risicolo italiano; un comparto che deve essere sottratto alla concorrenza selvaggia di affaristi senza scrupoli e che rappresenta davvero vita e sostentamento per tantissime persone che operano nel settore, che merita di essere sorretto e supportato con grande forza, la forza italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, la mozione n. 764 del 4 aprile 2017, a prima firma della senatrice Bertuzzi, che ho sottoscritto con altri colleghi, impegna il Governo a vigilare sulla concreta attuazione della legge di contrasto a fenomeni di caporalato in agricoltura; un fenomeno dalle ampie e preoccupanti dimensioni che comporta condizioni di sfruttamento dei lavoratori incompatibili con i diritti fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale; un fenomeno strutturato e organizzato.

Il caporalato in agricoltura, ma anche in altri settori, costituisce violazione alla Costituzione italiana e ai fondamentali diritti del lavoratore: è sfruttamento, perché il lavoratore non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e perché comunque non dispone di una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata della giornata lavorativa supera di norma quella stabilita per legge e il lavoratore non gode del riposo settimanale e di ferie retribuite, come sancito dai commi secondo e terzo dell'articolo 36 della Costituzione. Non parliamo poi del mancato rispetto dei limiti di età e delle mancate tutele per le lavoratrici madri, in violazione di altri articoli costituzionali.

Le premesse che ho poc'anzi enunciato sono correlate all'impianto della legge n. 199 del 2016, che comporta modifiche al codice penale; in particolare, faccio riferimento all'articolo 603-*bis* del codice penale. L'articolo 1 della legge - come evidenzia la mozione a prima firma della senatrice Bertuzzi - riscrive dunque l'articolo 603-*bis* come precedentemente formulato nel 2011, che puniva il solo caporale e configurava il reato come lavoro con modalità di sfruttamento, violenza o minaccia. Tale formulazione si era dimostrata, nel corso dei cinque anni trascorsi precedentemente alla presente legge, del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno. Da ciò è scaturita la necessità di introdurre modifiche all'articolo 603-*bis*, con la riscrittura della

condotta dell'intermediario e la punizione anche del datore di lavoro, pur senza il ricorso a violenza o minacce; l'aggravante per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; la maggiore gradualità delle pene, anche pecuniarie; la previsione del reato autonomo del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo, anche senza il ricorso a un intermediario.

Degno di nota è il fatto che la legge introduca nel codice penale l'ipotesi di circostanze attenuanti specifiche per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, premiando forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che aiutino ad estirpare il fenomeno alle radici.

Inoltre, il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, previsto dalla legge n. 199, diviene un importante strumento di controllo e di prevenzione del lavoro irregolare in agricoltura, in particolare per i lavoratori stranieri con lavori stagionali. Fondamentale è dunque il funzionamento della rete con una struttura articolata sul territorio, attraverso nodi locali o sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti in convenzione. Con tale ampia struttura partecipata sarà disponibile la conoscenza di dati sulla quantità, capacità, qualità e specializzazione della manodopera disponibile alle esigenze del territorio e alle caratteristiche delle produzioni, al fine dell'ammodernamento dei sistemi produttivi.

Il piano di attuazione della legge prevede inoltre il coinvolgimento delle amministrazioni statali, Regioni, Province autonome, amministrazioni locali e terzo settore. Tale cooperazione è necessaria e deve essere accompagnata da azioni di monitoraggio dell'efficacia dei provvedimenti attuati per combattere questo fenomeno strutturato.

Ben venga dunque l'impegno chiesto al Governo di verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, la cui forza dissuasiva necessita sì di tempi lunghi per apprezzarne i benefici, ma in tempi brevi deve trovare le modalità più congrue per sostenere dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli, nonché forme sperimentali per attivare nodi locali della rete del lavoro di qualità e misure di contrasto allo sfruttamento.

Si tratta di un passo importante, il cui obiettivo è rimuovere, anche con lo strumento penale, un fenomeno che oggi costituisce uno dei più gravi ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, mi limiterò a esprimere i pareri sulle mozioni presentate. Naturalmente, nel formulare i pareri, mi riferirò in particolare agli impegni contenuti nelle diverse mozioni più che all'insieme del dispositivo in premessa.

Esprimo parere favorevole sulle mozioni nn. 746 (testo 2) e 764.

Esprimo parere favorevole sulla mozione n. 821, se accolte alcune riformulazioni, che vado a indicare. Al punto 3) del dispositivo chiediamo di sostituire le parole «anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti» con le seguenti: «tenuto conto dei parametri di qualità e sicurezza alimentare;».

Al punto 4) chiediamo di aggiungere, alla fine, le parole: «a seguito della piena applicazione della norma sulla definizione dell'origine;».

Al punto 5) chiediamo di espungere le parole «di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e». Pertanto, dopo le parole «e comparativa illecita,» seguirebbe il periodo: «al fine di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;».

Al punto 7), dopo le parole «la promozione,», chiediamo di aggiungere le seguenti parole: «a seguito della piena applicazione della norma sulla definizione dell'origine,».

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario?

DONNO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

Vorrei inoltre chiedere alla senatrice Bertuzzi di poter aggiungere la mia firma alla mozione n. 764.

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, autorizza la senatrice Donno ad aggiungere la firma alla sua mozione?

BERTUZZI (*PD*). Sì, signora Presidente.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda la mozione n. 583, proponiamo di riformulare l'impegno di cui al punto 3) come segue: «ad effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;».

Al punto 4) chiediamo di adottare la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;».

Chiediamo poi di riformulare il punto 5) in modo che inizi con le seguenti parole: «a valutare la possibilità di».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono le proposte di riformulazione appena illustrate?

BORIOLI (*PD*). Sì, signora Presidente, le accogliamo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'espressione del parere sulla mozione n. 747 è un po' più compli-

cata, perché, in relazione al dispositivo, ci sono sia dei pareri contrari che delle proposte di riformulazione.

Esprimo parere contrario sui punti 1) e 2) del dispositivo, ossia su tutte le parti che richiedono una modifica della norma recentemente approvata.

Esprimo parere favorevole sul punto 3) del dispositivo se modificato come segue: «a svolgere un'attività di monitoraggio volta ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa;».

Sul punto 4) il parere è favorevole, previa la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità e l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire la finalità della legge;».

Al punto 5) sostituire le parole: «a promuovere ogni iniziativa legislativa» con le seguenti: «a sostenere ogni iniziativa utile».

Sul punto 6) il parere è favorevole se adottata la seguente riformulazione: «a prevedere da parte delle amministrazioni competenti l'elaborazione di linee guida per tutto il territorio nazionale, dirette agli organi amministrativi, che svolgono funzioni di accertamento nei settori interessati dai fenomeni di cui si tratta;».

Il parere è favorevole sui restanti punti.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, accoglie le modifiche proposte?

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Sì, Presidente, le accolgo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda la mozione n. 762, esprimo parere favorevole previa riformulazione del punto 1) come segue: «ad eseguire un monitoraggio volto ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere;».

PRESIDENTE. Senatrice Gatti, le chiedo se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

GATTI (*Art. 1-MDP*). Signora Presidente, l'accetto.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sulla mozione n. 766 (testo 2), chiediamo di espungere, al primo punto del dispositivo, tutta la parte del periodo dopo le parole: «lo sfruttamento del lavoro;».

Sul punto 2) il parere è favorevole espungendo le seguenti parole: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» perché si tratta di capire dove collocare questo numero telefonico di pubblica utilità.

Sul punto 3) il parere è favorevole se adottata la seguente riformulazione: «ad eseguire un monitoraggio volto ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione

delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere;».

Sul punto 4) il parere è favorevole se si sostituiscono le parole: «a realizzare una campagna» con le seguenti: «a valutare la possibilità di realizzare campagne».

Al punto 5) chiediamo di sostituire la locuzione: «di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle» con le parole: «di un marchio etico su base volontaria per».

Sul punto 6), stante la riformulazione del punto 5), il parere è contrario in quanto assorbito.

Al punto 7) chiediamo di sostituire le parole: «a porre in essere opportune misure di carattere normativo» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di prevedere misure», che non necessariamente devono essere di carattere normativo.

Il parere è contrario sui punti 8) e 9).

Sul punto 10) il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di presentare la progettazione di una misura che favorisca l'intermediazione nella domanda e offerta del lavoro agricolo nella rete pubblica e privata dei servizi per il lavoro, con il coordinamento delle Regioni e sotto la supervisione di ANPAL;».

Sul punto 11) il parere è contrario, perché in contrasto con la riformulazione del punto precedente. Il parere è contrario anche sul punto 12).

Quanto al punto 13), il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di valorizzare la sussistenza di una o più condanne *ex* articolo 603-*bis* del codice penale tra i requisiti ostativi o limitativi per accedere a risorse europee nel contesto della formulazione degli avvisi, bandi o graduatorie pubbliche, in linea con quanto previsto anche in altri settori dell'ordinamento».

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, accetta le proposte di riformulazione testé avanzate?

FATTORI (*M5S*). Sì, le accetto.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Con riferimento alla mozione n. 768, il parere è favorevole a condizione che il punto 7) degli impegni venga riformulato come segue: «ad eseguire un monitoraggio volto a evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere». Come vedete, questa locuzione si ripete nelle diverse riformulazioni.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la riformulazione del Governo?

LUMIA (*PD*). Sì, Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,03*).

Allegato A**MOZIONI****Mozioni in materia di agricoltura****(1-00746)** (testo 2) (25 luglio 2017)

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. -

Il Senato,

premessi che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/2015) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. La Lombardia ed il Piemonte rappresentano, rispettivamente, il 50 e 43 per cento della superficie coltivata a riso in Italia. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Thailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al mercato interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA

(*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

L'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verificino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, hanno richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margi-

ni reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani;

il 17 luglio 2017, in occasione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, i Ministri dell'agricoltura hanno sottoscritto un documento strategico con 4 richieste fondamentali, tra le quali quella di attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni dai Paesi meno avanzati, riconoscere la specificità del settore nella nuova PAC, nonché di potenziare modelli di etichettatura attraverso adeguate iniziative per aumentare il consumo di riso nella UE,

impegna il Governo:

1) ad impegnarsi nelle sedi europee preposte, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;

2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;

3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00764) (04 aprile 2017)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUSSO, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, FAVERO, ELENA FERRARA, SAGGESE, DONNO (*). -

Il Senato,

premesso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un miliardo di euro, ovvero un terzo del fatturato europeo;

la filiera risicola europea si distingue dalle filiere risicole del resto del mondo per alcune particolarità, tra le quali un'elevata specializzazione,

un importante ruolo di gestione delle acque, che ne garantisce disponibilità a lungo termine, una valenza storica, sociale e culturale, una grande capacità di rispetto ambientale, dalla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;

negli ultimi anni la filiera europea del riso sta vivendo una crisi di settore, complicata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

l'SPG è stato istituito nel 1971 allo scopo di aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo;

attraverso tale strumento, l'Unione europea permette ad alcuni Paesi di accedere al proprio mercato in via preferenziale, tramite la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione;

questo tipo di sistema include il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*least developed country*, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista un'implementazione graduale del regime;

queste modalità hanno causato un aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, con una conseguente riduzione dei prezzi di mercato;

i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea risultano attualmente al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

dagli ultimi dati di mercato si è registrata una crescita progressiva delle importazioni totali dell'Unione europea, raggiungendo il *record* di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015-2016;

sono, inoltre, aumentate le importazioni di riso semigreggio "Basmati"; sono aumentate anche le importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sia delle importazioni di riso lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA);

la liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP ha determinato una riduzione del 40 per cento della superficie dell'Unione europea a riso indica ed un incremento del 14 per cento della superficie dell'Unione europea a riso "japonica", creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

la Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016-2017 *stock* finali ad un livello *record* di 586.000 tonnellate e la situazione non potrà che peggiorare, se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato "Eu agricultural outlook - Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026" la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in

particolare dai PMA, che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo "Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture", effettuato dal JRC (Joint research centre), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso, come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;

la Commissione europea dovrà redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi *extra* Unione europea entro il mese di novembre 2017;

considerato che:

i rappresentanti del comparto risicolo europeo sono molto preoccupati dalla situazione di mercato e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia un forte ridimensionamento, che potrà ripercuotersi non solo a livello occupazionale ed economico, ma anche a livello ambientale e sanitario; infatti, l'abbandono dei terreni coltivati compromette l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico e dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati;

lo scorso mese di febbraio, i Paesi europei produttori di riso, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria, si sono incontrati a Milano, allo scopo di condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera;

tale piattaforma, che mette in raccordo agricoltori, trasformatori ed istituzioni, è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni;

lo scopo di questo documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sull'importazione di riso dagli Stati extracomunitari;

nel caso in cui un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi, tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, il sistema di preferenze generalizzate prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede, in ogni caso, meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 dota l'Unione europea di norme chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri ca-

seari", in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, è utile a definire con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, *yogurt*, mozzarella, formaggi e latticini;

lo schema di decreto condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, inviato a Bruxelles lo scorso dicembre 2016, introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la "filiera grano pasta in Italia";

con questo atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato;

sarebbe auspicabile, alla luce di quanto riportato, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia,

impegna il Governo:

1) a continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, anche alla luce delle nuove alleanze costruite con i Paesi europei produttori di riso, per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012);

2) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate ad estendere la normativa sull'etichettatura anche al riso e ai prodotti a base di riso a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011;

3) a dare pronta attuazione alla delega contenuta all'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, per il sostegno al settore, e a mettere conseguentemente in atto ogni misura necessaria ed utile a rafforzare la filiera del riso;

4) ad attuare campagne promozionali finanziate con fondi comunitari per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00821) (25 luglio 2017)

DONNO, GAETTI, SANTANGELO, GIROTTO, CATALFO, MARTON, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da: a) un'elevata specializzazione; b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine; c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi

alle foci dei fiumi; d) un prodotto che non può essere considerato una *commodity*, in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato; e) una valenza storica, sociale e culturale;

l'Italia è il principale produttore di riso dell'Unione europea, con oltre il 50 per cento della produzione e delle superfici investite: dei 475.000 ettari che in Europa sono dedicati alla risicoltura, circa 234.000 ettari sono in Italia;

la filiera italiana produce circa 1.400.000 tonnellate di riso greggio, raggiungendo anche un massimo di 1.500.000 tonnellate, dal quale si ottiene un milione di tonnellate di riso lavorato e un fatturato, rispettivamente, di 500 milioni e 1,55 miliardi di euro;

le aziende risicole italiane sono circa 4.000, vi sono 107 aziende di trasformazione e 70 aziende che trasformano solo la propria produzione, per un totale di 10.000 addetti;

l'Italia è l'unico Paese europeo e mondiale che, per la sua lunga tradizione, ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali;

le regioni in cui si coltiva la maggior parte del riso italiano sono Piemonte e Lombardia, che rappresentano il 92 per cento del totale delle superfici risicole italiane, e poi Veneto, Emilia-Romagna e alcune zone tipiche della Sardegna, Calabria e Toscana;

considerato che:

il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai grave, la quale, peraltro, si è aggravata nel corso degli ultimi anni, a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (UE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso più facile al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (least developed country, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, ad eccezione delle armi;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

la crisi è certificata dalla stessa Commissione europea che ha preventivato, per la campagna in corso, rimanenze finali, ovvero prodotto non collocato sul mercato, pari a 585.000 tonnellate, circa un terzo dell'intera produzione comunitaria;

questo stato di cose ha portato gli agricoltori a diminuire del 40 per cento la superficie a riso indica, quello maggiormente in concorrenza con il prodotto di importazione dai Paesi meno avanzati, e ad aumentare, nel contempo, di oltre il 14 per cento la superficie coltivata a riso japonica, creando

in tal modo i presupposti per lo squilibrio di mercato di entrambe le tipologie di riso con il conseguente crollo delle quotazioni dei risoni;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitarie (nei prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

il sistema di preferenze generalizzate prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare, o rischiare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

considerato inoltre che:

ognuna delle varietà tipiche italiane (oltre un centinaio, tra cui Carnaroli, Arborio, Roma-Baldo, Ribe, Vialone nano, Sant'Andrea e Thaibonnet) possiede caratteristiche specifiche, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione;

preservare e difendere l'esistenza di tali varietà è importante anche per custodire una lunga tradizione agricola, nonché per riconoscere le caratteristiche legate alla trasformazione ed alla lavorazione in cucina del prodotto e preservarne le tipicità della tradizione gastronomica che così fortemente caratterizza la coltura e la ricchezza italiana nel mondo;

la riorganizzazione del mercato del riso deve, pertanto, andare nella duplice direzione di valorizzare le varietà e le produzioni, anche quelle nuove, e di fornire al consumatore informazioni reali sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando e consumando;

è evidente che l'importanza della filiera risicola italiana risiede nella strategicità territoriale e nella necessità di salvaguardare una specializzazione ed una specificità ad un'agro-biodiversità di prodotto che contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, ma anche di assicurare la stabilità socio-economica di un complesso territoriale di assoluta rilevanza. Nelle regioni Piemonte e Lombardia la coltura del riso rappresenta il motore trainante dell'economia,

impegna il Governo ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

1) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai Paesi meno avanzati (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012), per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali, e la conseguente individuazione di regole condivise e reci-

proche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

2) il mantenimento della specificità del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune, con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

3) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;

4) l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea;

5) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

6) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione dell'"assicurazione ricavi grano" alla filiera del riso italiano, al fine di costituire una rete protettiva per assicurare il reddito degli agricoltori;

7) la promozione di iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure in delega a laboratori terzi), immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita "in sede", attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure nei circuiti associativi di vendita, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto;

8) l'adozione di tutte le azioni necessarie per non disperdere, pur nella chiara ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti, mossa da esigenze di politica comunitaria e di mercato, la particolare tradizione della coltura risicola italiana.

(1-00821) (testo 2) (25 luglio 2017)

DONNO, GAETTI, SANTANGELO, GIROTTO, CATALFO, MARTON, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA. -

Il Senato,

premessi che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da: a) un'elevata specializzazione; b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine; c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei

fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi; d) un prodotto che non può essere considerato una *commodity*, in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato; e) una valenza storica, sociale e culturale;

l'Italia è il principale produttore di riso dell'Unione europea, con oltre il 50 per cento della produzione e delle superfici investite: dei 475.000 ettari che in Europa sono dedicati alla risicoltura, circa 234.000 ettari sono in Italia;

la filiera italiana produce circa 1.400.000 tonnellate di riso greggio, raggiungendo anche un massimo di 1.500.000 tonnellate, dal quale si ottiene un milione di tonnellate di riso lavorato e un fatturato, rispettivamente, di 500 milioni e 1,55 miliardi di euro;

le aziende risicole italiane sono circa 4.000, vi sono 107 aziende di trasformazione e 70 aziende che trasformano solo la propria produzione, per un totale di 10.000 addetti;

l'Italia è l'unico Paese europeo e mondiale che, per la sua lunga tradizione, ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali;

le regioni in cui si coltiva la maggior parte del riso italiano sono Piemonte e Lombardia, che rappresentano il 92 per cento del totale delle superfici risicole italiane, e poi Veneto, Emilia-Romagna e alcune zone tipiche della Sardegna, Calabria e Toscana;

considerato che:

il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai grave, la quale, peraltro, si è aggravata nel corso degli ultimi anni, a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (UE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso più facile al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (least developed country, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, ad eccezione delle armi;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

la crisi è certificata dalla stessa Commissione europea che ha preventivato, per la campagna in corso, rimanenze finali, ovvero prodotto non collocato sul mercato, pari a 585.000 tonnellate, circa un terzo dell'intera produzione comunitaria;

questo stato di cose ha portato gli agricoltori a diminuire del 40 per cento la superficie a riso indica, quello maggiormente in concorrenza con il prodotto di importazione dai Paesi meno avanzati, e ad aumentare, nel con-

tempo, di oltre il 14 per cento la superficie coltivata a riso japonica, creando in tal modo i presupposti per lo squilibrio di mercato di entrambe le tipologie di riso con il conseguente crollo delle quotazioni dei risoni;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitarie (nei prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

il sistema di preferenze generalizzate prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare, o rischiare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

considerato inoltre che:

ognuna delle varietà tipiche italiane (oltre un centinaio, tra cui Carnaroli, Arborio, Roma-Baldo, Ribe, Vialone nano, Sant'Andrea e Thaibonnet) possiede caratteristiche specifiche, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione;

preservare e difendere l'esistenza di tali varietà è importante anche per custodire una lunga tradizione agricola, nonché per riconoscere le caratteristiche legate alla trasformazione ed alla lavorazione in cucina del prodotto e preservarne le tipicità della tradizione gastronomica che così fortemente caratterizza la coltura e la ricchezza italiana nel mondo;

la riorganizzazione del mercato del riso deve, pertanto, andare nella duplice direzione di valorizzare le varietà e le produzioni, anche quelle nuove, e di fornire al consumatore informazioni reali sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando e consumando;

è evidente che l'importanza della filiera risicola italiana risiede nella strategicità territoriale e nella necessità di salvaguardare una specializzazione ed una specificità ad un'agro-biodiversità di prodotto che contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, ma anche di assicurare la stabilità socio-economica di un complesso territoriale di assoluta rilevanza. Nelle regioni Piemonte e Lombardia la coltura del riso rappresenta il motore trainante dell'economia,

impegna il Governo ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

1) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai Paesi meno avanzati (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012), per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati

dazi doganali, e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

2) il mantenimento della specificità del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune, con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

3) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, tenuto conto dei parametri di qualità e sicurezza alimentare;

4) l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea, a seguito della piena applicazione della norma sulla definizione dell'origine;

5) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

6) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione dell'"assicurazione ricavi grano" alla filiera del riso italiano, al fine di costituire una rete protettiva per assicurare il reddito degli agricoltori;

7) la promozione, a seguito della piena applicazione della norma sulla definizione dell'origine, di iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure in delega a laboratori terzi), immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita "in sede", attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure nei circuiti associativi di vendita, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto;

8) l'adozione di tutte le azioni necessarie per non disperdere, pur nella chiara ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti, mossa da esigenze di politica comunitaria e di mercato, la particolare tradizione della coltura risicola italiana.

(1-00583) (07 giugno 2016)

FABBRI, AIELLO, BORIOLO, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, ROMANO, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ANITORI, BARANI, BIGNAMI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CONTE, DE PIETRO, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FRAVEZZI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, LUMIA, MANASSERO, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, VERDUCCI. -

V. testo 2

Il Senato,
premessi che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'agro pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro (che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore) che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'agro pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, quella della regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato nazionale del lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in 3,50 euro per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, 6 giorni lavorativi alla settimana, oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla "paga di piazza", ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale, rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate, è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di disciplinare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura", che con il protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

1) a rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

2) ad operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

3) ad effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

4) ad esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

5) a procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno.

(1-00583) (testo 2) (25 luglio 2017)

FABBRI, AIELLO, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, ROMANO, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ANITORI, BARANI, BIGNAMI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CONTE, DE PIETRO, STEFANO ESPOSITO, FATTORINI, FRAVEZZI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, LUMIA, MANASSERO, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, VERDUCCI. -

Il Senato,

premessi che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'agro pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro (che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in

condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore) che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'agro pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, quella della regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato nazionale del lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in 3,50 euro per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, 6 giorni lavorativi alla settimana, oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla "paga di piazza", ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale, rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate, è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, com-

primando i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di disciplinare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura", che con il protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

1) a rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

2) ad operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

3) ad effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;

4) a valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;

5) a valutare la possibilità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno.

(1-00747) (15 marzo 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, AMIDEI, BOCCARDI, BRUNI, CANDIANI, COLUCCI, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, MARIO FERRARA, FLORIS, GAMBARO, GIOVANARDI, GUALDANI, LIUZZI, MALAN, MANDELLI, MARI-NELLO, LUIGI MARINO, GIOVANNI MAURO, MASTRANGELI, PER-RONE, PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, TARQUINIO, VICECONTE, ZIZZA, FUCKSIA. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

con l'approvazione della legge, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge, che si compone di 12 articoli, riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

la legge n. 199 si caratterizza principalmente per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-*bis* del codice penale;

la nuova formulazione della fattispecie penale determina la reclusione da uno a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore illegittimamente reclutato;

la norma ridetermina la condotta illecita del caporale, ovvero di colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, prescindendo da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del caporale; sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione ovvero anche, ma non necessariamente, con l'utilizzo di caporalato con le modalità indicate ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno;

il nuovo articolo 603-*bis* prevede un elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori: in particolare, tali indici si riferiscono anche al pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali;

le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate o per meglio dire "sistematiche" affinché si possa prefigurare il reato;

le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale, le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

considerato, altresì, che:

la norma di riferimento prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato;

la legge include il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

è previsto, come misura cautelare reale, il controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, attraverso la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari;

il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce prevede altresì l'arresto in flagranza di reato;

l'ultima parte della legge introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo ed in particolare l'istituzione presso l'INPS della "rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

considerato, infine, che a giudizio dei proponenti:

la normativa, in alcune parti, appare poco chiara e nulla ha a che vedere con la reale necessità di reprimere le forme delinquenziali del caporalato e dare chiarezza e certezza agli imprenditori agricoli che vogliono lavorare nella legalità e con tranquillità;

la nuova normativa non opera alcuna distinzione tra i caporali e le aziende che ne utilizzano i servizi e quanti, invece, commettono infrazioni anche lievi alle regole contrattuali;

la nuova normativa prevede una sorta di responsabilità penale in conto di terzi ovvero una fattispecie delittuosa piuttosto atipica;

il fenomeno del caporalato deve essere contrastato con mezzi efficaci ed efficienti, ma è necessario evitare applicazioni arbitrarie della legge di riferimento, che, per come è stata predisposta e nella sua concreta applicazione, mostra evidenti punti di criticità che potrebbero avere effetti negativi sull'intero settore agricolo;

preso atto che:

l'automatismo che coinvolge i titolari delle aziende agricole nelle responsabilità penali anche per lievi infrazioni e l'attribuzione agli stessi titolari del reato di caporalato sta comportando un clima di enorme preoccupazione per tutto il comparto agricolo, in quanto ogni singolo episodio potrebbe essere suscettibile di interpretazioni discrezionali degli inquirenti e degli organi di polizia tali da configurare il reato di cui all'art. 603-*bis* del codice penale;

la Puglia, per esempio, è una regione virtuosa nel settore agricolo, considerato il settore trainante dell'economia regionale;

il comparto agricolo nel suo complesso, e quello pugliese in particolare, nell'imminenza dell'apertura della campagna cerasicola e vitivinicola, chiede una revisione della legge sul caporalato,

impegna il Governo:

1) a promuovere una modificazione della parte della norma che prevede l'applicazione automatica della responsabilità penale dei titolari delle aziende agricole anche per lievi infrazioni e l'identificazione degli stessi titolari con il reato di caporalato;

2) a promuovere una modificazione della parte della legge che prevede la responsabilità penale dei titolari delle aziende e degli imprenditori agricoli che non hanno nulla a che vedere con il reato di cui all'art. 603-*bis* del codice penale;

3) a verificare le criticità emerse in sede di applicazione della normativa;

4) a valutare la predisposizione di un'iniziativa legislativa volta a chiarire l'intento del legislatore ovvero l'intento di perseguire le situazioni di vero sfruttamento;

5) a promuovere ogni iniziativa legislativa atta a evitare che un'applicazione distorta delle norme si traduca in una sorta di paralisi del comparto agricolo;

6) a prevedere linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali accertare le violazioni previste dal nuovo articolo 603-*bis* del codice penale;

7) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento del fenomeno del caporalato nel comparto agricolo, di concerto con le associazioni di settore;

8) ad attivarsi affinché sia rafforzata l'attività di controllo del territorio, in modo particolare, nelle campagne.

(1-00747) (testo 2) (25 luglio 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, AMIDEI, BOCCARDI, BRUNI, CANDIANI, COLUCCI, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, MARIO FERRARA, FLORIS, GAMBARO, GIOVANARDI, GUALDANI, LIUZZI, MALAN, MANDELLI, MARINELLO, LUIGI MARINO, GIOVANNI MAURO, MASTRANGELI, PERONE, PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, TARQUINIO, VICECONTE, ZIZZA, FUCKSIA. -

Il Senato,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

con l'approvazione della legge, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge, che si compone di 12 articoli, riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

la legge n. 199 si caratterizza principalmente per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-*bis* del codice penale;

la nuova formulazione della fattispecie penale determina la reclusione da uno a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore illegittimamente reclutato;

la norma ridetermina la condotta illecita del caporale, ovvero di colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, prescindendo da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del caporale; sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione ovvero anche, ma non necessariamente, con l'utilizzo di caporalato con le modalità indicate ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno;

il nuovo articolo 603-*bis* prevede un elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori: in particolare, tali indici si riferiscono anche al pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali;

le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate o per meglio dire "sistematiche" affinché si possa prefigurare il reato;

le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale, le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

considerato, altresì, che:

la norma di riferimento prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato;

la legge include il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

è previsto, come misura cautelare reale, il controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, at-

traverso la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari;

il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce prevede altresì l'arresto in flagranza di reato;

l'ultima parte della legge introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo ed in particolare l'istituzione presso l'INPS della "rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

considerato, infine, che a giudizio dei proponenti:

la normativa, in alcune parti, appare poco chiara e nulla ha a che vedere con la reale necessità di reprimere le forme delinquenziali del caporalato e dare chiarezza e certezza agli imprenditori agricoli che vogliono lavorare nella legalità e con tranquillità;

la nuova normativa non opera alcuna distinzione tra i caporali e le aziende che ne utilizzano i servizi e quanti, invece, commettono infrazioni anche lievi alle regole contrattuali;

la nuova normativa prevede una sorta di responsabilità penale in conto di terzi ovvero una fattispecie delittuosa piuttosto atipica;

il fenomeno del caporalato deve essere contrastato con mezzi efficaci ed efficienti, ma è necessario evitare applicazioni arbitrarie della legge di riferimento, che, per come è stata predisposta e nella sua concreta applicazione, mostra evidenti punti di criticità che potrebbero avere effetti negativi sull'intero settore agricolo;

preso atto che:

l'automatismo che coinvolge i titolari delle aziende agricole nelle responsabilità penali anche per lievi infrazioni e l'attribuzione agli stessi titolari del reato di caporalato sta comportando un clima di enorme preoccupazione per tutto il comparto agricolo, in quanto ogni singolo episodio potrebbe essere suscettibile di interpretazioni discrezionali degli inquirenti e degli organi di polizia tali da configurare il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale;

la Puglia, per esempio, è una regione virtuosa nel settore agricolo, considerato il settore trainante dell'economia regionale;

il comparto agricolo nel suo complesso, e quello pugliese in particolare, nell'imminenza dell'apertura della campagna cerasicola e vitivinicola, chiede una revisione della legge sul caporalato,

impegna il Governo:

1) a svolgere un'attività di monitoraggio volta ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa;

2) a valutare la possibilità e l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire la finalità della legge;

3) a sostenere ogni iniziativa utile atta a evitare che un'applicazione distorta delle norme si traduca in una sorta di paralisi del comparto agricolo;

4) a prevedere da parte delle amministrazioni competenti l'elaborazione di linee guida per tutto il territorio nazionale, dirette agli organi amministrativi, che svolgono funzioni di accertamento nei settori interessati dai fenomeni di cui si tratta;

5) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento del fenomeno del caporalato nel comparto agricolo, di concerto con le associazioni di settore;

6) ad attivarsi affinché sia rafforzata l'attività di controllo del territorio, in modo particolare, nelle campagne.

(1-00762) (04 aprile 2017)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO. -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il 3 novembre 2016 è entrata in vigore la legge n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

il 10 febbraio 2016 il provvedimento è stato incardinato in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

si è svolta una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri dell'agricoltura, della giustizia e del lavoro;

già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e 8 procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale;

altro elemento problematico era la difficoltà, stante l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfitamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati;

l'esperienza dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice penale mostrava come la formulazione vigente del 603-*bis* si fosse dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro;

il 1º agosto 2016 il provvedimento è stato licenziato dall'Aula del Senato con nessun voto contrario ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che lo ha approvato in identico testo il 18 ottobre 2016, anche in questo caso senza nessun voto contrario;

considerato che:

la legge è composta da una prima parte repressiva che riscrive il reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale e interviene su circostanza

attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del fondo antitratta anche per i reati di cui al citato articolo 603-*bis*, e da una seconda parte in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze (articolo 9) e indirizzare le scelte di intervento future;

per quanto riguarda la parte repressiva, a 5 mesi dall'entrata in vigore, si registrano sia le prime applicazioni del nuovo articolo (e da notizie di stampa alcuni elementi di efficacia dell'impianto legislativo sembrano essere confermate) sia un interesse largo e riflessioni in corso del mondo oltre che dell'associazionismo datoriale (con critiche esplicite sull'estensione della responsabilità alle imprese utilizzatrici) anche di quello degli operatori della giustizia e degli enti di controllo, che si interrogano su come applicare in modo virtuoso la nuova legge;

in particolare, la polemica dell'associazionismo datoriale e non solo si basa sul fatto che la riscrittura del 603-*bis* del codice penale introdurrebbe "lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro";

una tale interpretazione della nuova formulazione del reato si basa su un'erronea valutazione di quegli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*, come è esplicitamente richiamato anche in articoli comparsi su riviste specializzate come "Diritto penale contemporaneo". A questo riguardo si ricorda che: a) la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi entrambe necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno; b) gli indici di sfruttamento non possono essere considerati elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica invece una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente; c) questo significa, inoltre, che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto "lievi e formali violazioni" fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal potersi considerare indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità, anche solo ad essere connesse al reato previsto dal 603-*bis*; d) è del

tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento "ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro". Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Uno stato che per definizione esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale; e) il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa, i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (articolo 36, comma 1, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana;

altre polemiche sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo giudiziario delle aziende presso cui è stato commesso il reato di sfruttamento, introdotto dalla legge;

nella polemica si è teso a confondere il controllo giudiziario con il sequestro e si è paventato che singole violazioni riconducibili agli indici di sfruttamento o anche solo la mancata ottemperanza di obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro potessero condurre automaticamente al controllo giudiziario prima e alla confisca dell'azienda poi. È necessario quindi precisare che: a) le cose già dette sugli indici di sfruttamento per la configurazione del reato valgono anche per il potere del giudice di disporre il controllo giudiziario. Va quindi ribadito che singole violazioni degli indici di sfruttamento o semplici non ottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca; b) il controllo giudiziario è una misura alternativa al sequestro, che scaturisce esattamente dall'idea che l'intervento dello Stato, nei casi in cui si sia avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-*bis*, non debba coincidere necessariamente con il sequestro e quindi con la chiusura dell'azienda; c) il controllo giudiziario, infatti, come già previsto per altri settori, risponde alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro; d) l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore non esautorandolo, controllando che non si ripetano violazioni degli indici di sfruttamento. Una volta finito il controllo giudiziario e sanate le violazioni se si accerta la non sussistenza del reato di sfruttamento, l'imprenditore riprenderà il pieno controllo dell'azienda in regola di cui è stata preservata l'attività, il valore economico ed i livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda invece la parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, si registra un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne che per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre

mancano linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni;

in alcune zone del Paese si registra la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate, sia nella raccolta stagionale di prodotti agricoli, sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni;

i seguenti sono alcuni casi, che riguardano diverse regioni italiane;

nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;

ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);

anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica e il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;

il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato, non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta e grandi difficoltà di applicazione trovano gli altri protocolli, da quello del 26 maggio 2016, sottoscritto a livello nazionale, sino alla convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, siglato il 12 dicembre 2016 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

caratteristiche simili a quelle del ghetto di Rosarno presentava quello di San Severo, in provincia di Foggia, prima che andasse interamente distrutto poche settimane fa a causa di un incendio che ha provocato due morti, su cui si sta ancora indagando;

fenomeni di questo tipo si sono riscontrati nell'ultimo periodo nella zona del Chianti in Toscana, nella provincia di Forlì-Cesena e persiste una situazione complicata nelle serre dell'agro pontino;

considerato infine che nella legge n. 199 del 2016, l'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", prevede che: "Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

impegna il Governo:

1) a fornire, oltre alla relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 199 del 2016, un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno previste dal provvedimento;

2) ad adoperarsi affinché sia completata la composizione della cabina di regia nazionale, che vede l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch'essa a far data dalla sua effettiva operatività, di un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e di un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;

3) ad adoperarsi affinché venga aggiornato il regolamento di funzionamento della cabina di regia, in relazione alla nuova composizione e ai nuovi compiti ad essa assegnati, a partire dalla definizione delle convenzioni;

4) ad emanare le linee guida necessarie per la realizzazione delle convenzioni, di cui al punto precedente, la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori;

5) a garantire che la cabina di regia promuova scambi di informazione con le sezioni territoriali collocate presso le CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) e la banca dati di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alla produzione agricola del territorio;

6) a garantire l'applicazione dei diversi protocolli richiamati in premessa e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione,

proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che disegnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro;

7) ad attivare nelle diverse aree tavoli che coinvolgano gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, con l'individuazione di possibili strutture abitative e la loro eventuale ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti in diverse aree) si prevencono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;

8) a predisporre il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(1-00762) (testo 2) (25 luglio 2017)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO. -

Il Senato,

premessi che:

il 3 novembre 2016 è entrata in vigore la legge n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

il 10 febbraio 2016 il provvedimento è stato incardinato in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

si è svolta una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri dell'agricoltura, della giustizia e del lavoro;

già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e 8 procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale;

altro elemento problematico era la difficoltà, stante l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfitamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati;

l'esperienza dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice penale mostrava come la formulazione vigente del 603-*bis* si fosse dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro;

il 1° agosto 2016 il provvedimento è stato licenziato dall'Aula del Senato con nessun voto contrario ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che lo ha approvato in identico testo il 18 ottobre 2016, anche in questo caso senza nessun voto contrario;

considerato che:

la legge è composta da una prima parte repressiva che riscrive il reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale e interviene su circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del fondo antitratta anche per i reati di cui al citato articolo 603-*bis*, e da una seconda parte in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze (articolo 9) e indirizzare le scelte di intervento future;

per quanto riguarda la parte repressiva, a 5 mesi dall'entrata in vigore, si registrano sia le prime applicazioni del nuovo articolo (e da notizie di stampa alcuni elementi di efficacia dell'impianto legislativo sembrano essere confermate) sia un interesse largo e riflessioni in corso del mondo oltre che dell'associazionismo datoriale (con critiche esplicite sull'estensione della responsabilità alle imprese utilizzatrici) anche di quello degli operatori della giustizia e degli enti di controllo, che si interrogano su come applicare in modo virtuoso la nuova legge;

in particolare, la polemica dell'associazionismo datoriale e non solo si basa sul fatto che la riscrittura del 603-*bis* del codice penale introdurrebbe "lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro";

una tale interpretazione della nuova formulazione del reato si basa su un'erronea valutazione di quegli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*, come è esplicitamente richiamato anche in articoli comparsi su riviste specializzate come "Diritto penale contemporaneo". A questo riguardo si ricorda che: a) la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi entrambe necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno; b) gli indici di sfruttamento non possono essere considerati elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica invece una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente.

te; c) questo significa, inoltre, che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto "lievi e formali violazioni" fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal potersi considerare indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità, anche solo ad essere connesse al reato previsto dal 603-*bis*; d) è del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento "ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro". Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Uno stato che per definizione esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale; e) il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa, i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (articolo 36, comma 1, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana;

altre polemiche sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo giudiziario delle aziende presso cui è stato commesso il reato di sfruttamento, introdotto dalla legge;

nella polemica si è teso a confondere il controllo giudiziario con il sequestro e si è paventato che singole violazioni riconducibili agli indici di sfruttamento o anche solo la mancata ottemperanza di obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro potessero condurre automaticamente al controllo giudiziario prima e alla confisca dell'azienda poi. È necessario quindi precisare che: a) le cose già dette sugli indici di sfruttamento per la configurazione del reato valgono anche per il potere del giudice di disporre il controllo giudiziario. Va quindi ribadito che singole violazioni degli indici di sfruttamento o semplici non ottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca; b) il controllo giudiziario è una misura alternativa al sequestro, che scaturisce esattamente dall'idea che l'intervento dello Stato, nei casi in cui si sia avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-*bis*, non debba coincidere necessariamente con il sequestro e quindi con la chiusura dell'azienda; c) il controllo giudiziario, infatti, come già previsto per altri settori, risponde alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro; d) l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore non esautorandolo, controllando che non si ripetano violazioni degli indici di sfruttamento. Una volta finito il controllo giudiziario e sanate le violazioni se si accerta la non sussistenza del reato di sfruttamento, l'imprenditore riprenderà il pieno controllo dell'azienda in

regola di cui è stata preservata l'attività, il valore economico ed i livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda invece la parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, si registra un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne che per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni;

in alcune zone del Paese si registra la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate, sia nella raccolta stagionale di prodotti agricoli, sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni;

i seguenti sono alcuni casi, che riguardano diverse regioni italiane;

nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;

ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);

anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica e il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;

il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato, non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta e grandi difficoltà di applicazione trovano gli altri protocolli, da quello del 26 maggio 2016, sottoscritto a livello nazionale, sino alla convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, siglato il 12 dicembre 2016 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

caratteristiche simili a quelle del ghetto di Rosarno presentava quello di San Severo, in provincia di Foggia, prima che andasse interamente distrutto poche settimane fa a causa di un incendio che ha provocato due morti, su cui si sta ancora indagando;

fenomeni di questo tipo si sono riscontrati nell'ultimo periodo nella zona del Chianti in Toscana, nella provincia di Forlì-Cesena e persiste una situazione complicata nelle serre dell'agro pontino;

considerato infine che nella legge n. 199 del 2016, l'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", prevede che: "Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

impegna il Governo:

1) ad eseguire un monitoraggio volto ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere;

2) ad adoperarsi affinché sia completata la composizione della cabina di regia nazionale, che vede l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch'essa a far data dalla sua effettiva operatività, di un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e di un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;

3) ad adoperarsi affinché venga aggiornato il regolamento di funzionamento della cabina di regia, in relazione alla nuova composizione e ai nuovi compiti ad essa assegnati, a partire dalla definizione delle convenzioni;

4) ad emanare le linee guida necessarie per la realizzazione delle convenzioni, di cui al punto precedente, la creazione e il funzionamento del-

le sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori;

5) a garantire che la cabina di regia promuova scambi di informazione con le sezioni territoriali collocate presso le CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) e la banca dati di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alla produzione agricola del territorio;

6) a garantire l'applicazione dei diversi protocolli richiamati in premessa e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione, proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che disegnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro;

7) ad attivare nelle diverse aree tavoli che coinvolgono gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, con l'individuazione di possibili strutture abitative e la loro eventuale ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti in diverse aree) si preven- gono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;

8) a predisporre il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(1-00766) (testo 2) (13 giugno 2017)

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA. -

V. testo 3

Il Senato,

premessò che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'ado-

zione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili, uscendo una volta per tutte dalla "ghetto economy";

la legge n. 199 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

resta soprattutto da colmare il *gap* di un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra la domanda e l'offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato;

ad oggi, infatti, sono ancora inattuate alcune misure specifiche previste dalla legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura e sono tanti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 199 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e le ASL;

2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

3) a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento e violenze perpetrate e subite durante il lavoro;

4) a realizzare una campagna di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;

5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

6) a prevedere pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una "matrice multicriteri" che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a quattro, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con l'obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo attraverso le tante aziende agricole virtuose che vengono escluse dalla grande distribuzione organizzata;

7) a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;

8) a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per il lavoro nel reclutamento della manodopera attraverso sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;

9) a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;

10) a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri

per l'impiego provinciale o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;

11) a dettare i criteri in virtù dei quali il garante svolgerà il proprio ufficio in ambito territoriale e presso appositi sportelli comunali, anche attraverso sedi itineranti;

12) ad intervenire a livello normativo, affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento;

13) a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016.

(1-00766) (testo 3) (25 luglio 2017)

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA. -

Il Senato,

premesso che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattu-

to con tutti gli strumenti possibili, uscendo una volta per tutte dalla "ghetto economy";

la legge n. 199 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

resta soprattutto da colmare il *gap* di un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra la domanda e l'offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato;

ad oggi, infatti, sono ancora inattuate alcune misure specifiche previste dalla legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura e sono tanti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 199 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;

2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

3) ad eseguire un monitoraggio volto ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere;

4) a valutare la possibilità di realizzare campagne di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;

5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un marchio etico su base volontaria per aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

6) a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;

7) a valutare la possibilità di presentare la progettazione di una misura che favorisca l'intermediazione nella domanda e offerta del lavoro agricolo nella rete pubblica e privata dei servizi per il lavoro, con il coordinamento delle Regioni e sotto la supervisione di ANPAL;

8) a valutare la possibilità di valorizzare la sussistenza di una o più condanne ex articolo 603-*bis* del codice penale tra i requisiti ostativi o limitativi per accedere a risorse europee nel contesto della formulazione degli avvisi, bandi o graduatorie pubbliche, in linea con quanto previsto anche in altri settori dell'ordinamento .

(1-00768) (04 aprile 2017)

BERTUZZI, LUMIA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RUSSO, RUTA, SAGGESE, ELENA FERRARA, PEZZOPANE. -

V. testo 2

Il Senato,

premesse che:

il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura si è in questi ultimi anni enormemente sviluppato. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili, ed incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale: chi lavora nelle terre del caporalato e in condizioni di sfruttamento non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non ha una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

nella realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, per chi è in condizioni di bisogno e si sottomette al ricatto dell'intermediazione illecita e a condizioni lavorative di sfruttamento, non vi sono limiti alla durata della giornata lavorativa, che supera di norma la durata stabilita per legge, il lavoratore non ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, né alle ferie, né vi sono limiti minimi di età, né vi sono tutele per le lavoratrici madri, né vi è garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, né vi sono tutele in caso di infortunio o malattia, e certamente nessun lavoratore godrà mai di una pensione; il diffondersi sempre più ampio del caporalato e

dello sfruttamento in agricoltura come in altri settori mina i principi sui quali si fonda la stessa convivenza democratica;

per contro, le aziende ed i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori, che costringono spesso con violenze e minacce a condizioni di vita degradanti ed intollerabili; essi godono di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le tante aziende e i tanti imprenditori onesti, che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti;

premessi altresì che:

la legge n. 199 del 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento contributivo nel settore agricolo", ha visto la luce proprio il fine di rimuovere, anche attraverso lo strumento penale, un fenomeno che costituisce oggi uno dei più gravi ostacoli alla libertà ed all'uguaglianza dei cittadini, che offende la dignità dei lavoratori, ne preclude il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese;

nella coscienza della vastità e della gravità del fenomeno, essa rappresenta un primo passo per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. E proprio per questi motivi, il disegno di legge è stato approvato in entrambe le Camere a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, e con il largo consenso anche dei partiti di opposizione, a riprova che la riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è stata valutata fondamentale per l'adeguata repressione del fenomeno, rappresentando inoltre la riconduzione del diritto penale alla sua principale funzionalità, che è quella di apprestare garanzie a tutela dei diritti di chi è più debole;

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 199 del 2016 ha riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale che, introdotto nel 2011, puniva il solo caporale e richiedeva come requisiti del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; l'esperienza concreta dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice aveva dimostrato come quella formulazione fosse del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

con le modifiche introdotte all'articolo 603-*bis* del codice penale, la legge n. 199: riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce; prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; conseguentemente prevede maggiore gradualità delle pene, comprese quelle pecuniarie (da uno a 6 anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; da 5 a 8 con violenza o minaccia, con multa da

1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato); prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, anche laddove non sia assunta mediante ricorso ad un intermediario; precisa e semplifica gli indici di sfruttamento lavorativo rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica;

la legge introduce poi nel codice penale, tra l'altro, l'articolo 603-*bis*.1, che individua un'ipotesi di circostanza attenuante specifica per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per il ricorrere dell'attenuante è richiesto che il responsabile si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. La specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro;

la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante va da un terzo ai due terzi, e ciò mira a rompere il sodalizio criminale che si istaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettano di estirpare il fenomeno;

la legge n. 199 del 2016 introduce, inoltre, nel codice la previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; si prevede che la confisca obbligatoria faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

un'altra importante innovazione introdotta con la legge riguarda il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento; il controllo giudiziario è disposto dal giudice, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale e risponde dunque alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro;

proprio per contemperare le esigenze di continuità occupazionale e produttiva delle aziende con quelle di ripristinare la legalità, l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, che può adottare misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore, ha quali specifici compiti quelli di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori;

infine, viene introdotta una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto, in cui è consentita la confisca (comma 2 dell'art. 321 del codice di procedura penale) e per i casi di confisca disposta ai sensi del nuovo articolo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; è previsto l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è previ-

sto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia; il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ricompreso tra i reati per i quali è prevista la responsabilità di enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

considerato inoltre che:

una parte importante della legge n. 199 del 2016 fissa quelle politiche che connettono lo Stato, le istituzioni locali e l'amministrazione con le imprese, le forze sociali, altri attori privati, al fine di favorire il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, evidenziando le principali linee di intervento e predisponendo strumenti in grado di affrontare alcune situazioni d'emergenza;

la legge agisce in primo luogo sulle disposizioni (articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) che hanno istituito la rete del lavoro agricolo di qualità e che regolano la sua composizione, le sue funzioni, le sue attività; le modifiche più importanti sono destinate a rafforzare i compiti della rete, nonché ad ampliare i partecipanti alla cabina di regia, che sovrintende al funzionamento della rete, e l'ambito dei soggetti che vi possono aderire; le modifiche sono mirate a garantire un più efficace intervento nella valutazione delle richieste di iscrizione, così come nel monitoraggio del settore agricolo e delle sue dinamiche occupazionali, che permetta di proporre adeguati interventi in previsione dei nuovi compiti attribuiti alla rete;

risulta essenziale che la rete si doti di una struttura articolata sul territorio, attraverso la creazione di nodi locali, le sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti che hanno stipulato convenzione con la rete. Con tale ampia partecipazione, sarà più facilmente disponibile la conoscenza di dati relativi a quantità, capacità, qualità, specializzazione della manodopera disponibile, alle esigenze del territorio, alle caratteristiche delle produzioni, all'ammodernamento dei sistemi produttivi. È attraverso la sezione territoriale che si rende possibile una maggiore conoscenza dei problemi dell'agricoltura del territorio, delle sue specificità e difficoltà, soprattutto per affrontare e fornire soluzioni a due questioni rilevanti per il contrasto del caporalato, ovvero il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro;

si è infine affrontato il tema delle urgenze che ogni anno, in specifici periodi, si palesano in diversi territori, relative in particolare alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta, attraverso un piano di interventi predisposto congiuntamente dalle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro, delle politiche agricole, dell'interno), con il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore;

valutato che:

la nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale ha suscitato alcune ingiustificate critiche in una parte del mondo imprenditoriale

agricolo, secondo la quale la nuova legge introdurrebbe lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli, che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro;

tale interpretazione sembra del tutto infondata e si basa su un'erronea valutazione degli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento, di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*;

a questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi, entrambi necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Questo costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dolosamente perseguita, sia dal caporale che dal datore di lavoro, e attraverso la quale si realizza lo sfruttamento;

in secondo luogo, gli indici di sfruttamento non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni; inoltre, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente;

ciò significa che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto lievi e formali violazioni fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal considerarli indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità anche solo ad essere connessi alle condotte delittuose previste dal 603-*bis*;

il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie", solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (art. 36, comma primo, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (art. 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana,

impegna il Governo:

1) a verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, tenendo conto che a 6 mesi dalla sua entrata in vigore ogni valutazione sui concreti effetti e sulla sua attuazione non può che essere prema-

tura, specie con riferimento alla parte penale, la cui forza dissuasiva di condotte gravemente illecite necessita di un tempo congruo per apprezzarne i concreti benefici;

2) a rendersi disponibile ad un confronto con tutte le componenti del mondo dell'agricoltura per evidenziare l'importanza della repressione del fenomeno del caporalato per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche delle tante aziende e dei tanti imprenditori onesti che assumono regolarmente, oggi costretti ad una concorrenza al ribasso, che ha conseguenze negative rilevanti sull'intero comparto agricolo;

3) a promuovere in tali sedi e tra tutti gli imprenditori e lavoratori agricoli una chiarificazione dell'esatta portata delle norme penali relative alle condotte degli imprenditori, al fine di evidenziare come esse non riguardino lievi o occasionali infrazioni, ma siano volte esclusivamente alla repressione delle gravi forme di sfruttamento che pregiudicano per un tempo significativo i diritti costituzionali dei lavoratori;

4) a rafforzare l'impegno per la realizzazione dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso adeguate soluzioni per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e mediante il coinvolgimento di Regioni, enti locali e delle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori del settore, anche in vista dell'inizio della prossima stagione di raccolta;

5) a valutare l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge destinate a rafforzare il ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità per verificarne la congruità rispetto alle esigenze di maggior conoscenza delle dinamiche occupazionali del settore agricolo a livello territoriale e a fornire gli strumenti e le soluzioni idonei al contrasto del caporalato;

6) a sostenere le forme sperimentali di attivazione dei nodi locali della rete del lavoro di qualità;

7) a riferire alle Camere, ad un anno dalla entrata in vigore della legge n. 199 del 2016, sullo stato di attuazione e sui concreti risultati conseguiti nel contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.

(1-00768) (testo 2) (25 luglio 2017)

BERTUZZI, LUMIA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RUSSO, RUTA, SAGGESE, ELENA FERRARA, PEZZOPANE. -

Il Senato,

premessi che:

il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura si è in questi ultimi anni enormemente sviluppato. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili, ed incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale: chi lavora nelle terre del caporalato e in condizioni di sfruttamento non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non ha una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

nella realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, per chi è in condizioni di bisogno e si sottomette al ricatto dell'intermediazione illecita e a condizioni lavorative di sfruttamento, non vi sono limiti alla durata della giornata lavorativa, che supera di norma la durata stabilita per legge, il lavoratore non ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, né alle ferie, né vi sono limiti minimi di età, né vi sono tutele per le lavoratrici madri, né vi è garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, né vi sono tutele in caso di infortunio o malattia, e certamente nessun lavoratore godrà mai di una pensione; il diffondersi sempre più ampio del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura come in altri settori mina i principi sui quali si fonda la stessa convivenza democratica;

per contro, le aziende ed i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori, che costringono spesso con violenze e minacce a condizioni di vita degradanti ed intollerabili; essi godono di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le tante aziende e i tanti imprenditori onesti, che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti;

premesso altresì che:

la legge n. 199 del 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento contributivo nel settore agricolo", ha visto la luce proprio il fine di rimuovere, anche attraverso lo strumento penale, un fenomeno che costituisce oggi uno dei più gravi ostacoli alla libertà ed all'uguaglianza dei cittadini, che offende la dignità dei lavoratori, ne preclude il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese;

nella coscienza della vastità e della gravità del fenomeno, essa rappresenta un primo passo per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. E proprio per questi motivi, il disegno di legge è stato approvato in entrambe le Camere a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, e con il largo consenso anche dei partiti di opposizione, a riprova che la riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è stata valutata fondamentale per l'adeguata repressione del fenomeno, rappresentando inoltre la riconduzione del diritto penale alla sua principale funzionalità, che è quella di apprestare garanzie a tutela dei diritti di chi è più debole;

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 199 del 2016 ha riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale che, introdotto nel 2011, puniva il solo caporale e richiedeva come requisiti del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; l'esperienza concreta dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice aveva dimostrato come quella formulazione fosse del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

con le modifiche introdotte all'articolo 603-*bis* del codice penale, la legge n. 199: riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce; prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; conseguentemente prevede maggiore gradualità delle pene, comprese quelle pecuniarie (da uno a 6 anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; da 5 a 8 con violenza o minaccia, con multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato); prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, anche laddove non sia assunta mediante ricorso ad un intermediario; precisa e semplifica gli indici di sfruttamento lavorativo rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica;

la legge introduce poi nel codice penale, tra l'altro, l'articolo 603-*bis*.1, che individua un'ipotesi di circostanza attenuante specifica per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per il ricorrere dell'attenuante è richiesto che il responsabile si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. La specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro;

la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante va da un terzo ai due terzi, e ciò mira a rompere il sodalizio criminale che si istaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettano di estirpare il fenomeno;

la legge n. 199 del 2016 introduce, inoltre, nel codice la previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; si prevede che la confisca obbligatoria faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

un'altra importante innovazione introdotta con la legge riguarda il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento; il controllo giudiziario è disposto dal giudice, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale e risponde dunque alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro;

proprio per contemperare le esigenze di continuità occupazionale e produttiva delle aziende con quelle di ripristinare la legalità, l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, che può adottare misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore, ha quali specifici compiti quel-

li di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori;

infine, viene introdotta una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto, in cui è consentita la confisca (comma 2 dell'art. 321 del codice di procedura penale) e per i casi di confisca disposta ai sensi del nuovo articolo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; è previsto l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia; il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ricompreso tra i reati per i quali è prevista la responsabilità di enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

considerato inoltre che:

una parte importante della legge n. 199 del 2016 fissa quelle politiche che connettono lo Stato, le istituzioni locali e l'amministrazione con le imprese, le forze sociali, altri attori privati, al fine di favorire il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, evidenziando le principali linee di intervento e predisponendo strumenti in grado di affrontare alcune situazioni d'emergenza;

la legge agisce in primo luogo sulle disposizioni (articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) che hanno istituito la rete del lavoro agricolo di qualità e che regolano la sua composizione, le sue funzioni, le sue attività; le modifiche più importanti sono destinate a rafforzare i compiti della rete, nonché ad ampliare i partecipanti alla cabina di regia, che sovrintende al funzionamento della rete, e l'ambito dei soggetti che vi possono aderire; le modifiche sono mirate a garantire un più efficace intervento nella valutazione delle richieste di iscrizione, così come nel monitoraggio del settore agricolo e delle sue dinamiche occupazionali, che permetta di proporre adeguati interventi in previsione dei nuovi compiti attribuiti alla rete;

risulta essenziale che la rete si doti di una struttura articolata sul territorio, attraverso la creazione di nodi locali, le sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti che hanno stipulato convenzione con la rete. Con tale ampia partecipazione, sarà più facilmente disponibile la conoscenza di dati relativi a quantità, capacità, qualità, specializzazione della manodopera disponibile, alle esigenze del territorio, alle caratteristiche delle produzioni, all'ammodernamento dei sistemi produttivi. È attraverso la sezione territoriale che si rende possibile una maggiore conoscenza dei problemi dell'agricoltura del territorio, delle sue specificità e difficoltà, soprattutto per affrontare e fornire soluzioni a due questioni rilevanti per il contrasto del caporalato, ovvero il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro;

si è infine affrontato il tema delle urgenze che ogni anno, in specifici periodi, si palesano in diversi territori, relative in particolare alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta, attraverso un piano di interventi predisposto congiuntamente dalle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro, delle politiche agricole, dell'interno), con il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore;

valutato che:

la nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale ha suscitato alcune ingiustificate critiche in una parte del mondo imprenditoriale agricolo, secondo la quale la nuova legge introdurrebbe lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli, che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro;

tale interpretazione sembra del tutto infondata e si basa su un'erronea valutazione degli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento, di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*;

a questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi, entrambi necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Questo costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dolosamente perseguita, sia dal caporale che dal datore di lavoro, e attraverso la quale si realizza lo sfruttamento;

in secondo luogo, gli indici di sfruttamento non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni; inoltre, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente;

ciò significa che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto lievi e formali violazioni fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal considerarli indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità anche solo ad essere connessi alle condotte delittuose previste dal 603-*bis*;

il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie", solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (art. 36, comma primo, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (art. 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana,

impegna il Governo:

1) a verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, tenendo conto che a 6 mesi dalla sua entrata in vigore ogni valutazione sui concreti effetti e sulla sua attuazione non può che essere prematura, specie con riferimento alla parte penale, la cui forza dissuasiva di condotte gravemente illecite necessita di un tempo congruo per apprezzarne i concreti benefici;

2) a rendersi disponibile ad un confronto con tutte le componenti del mondo dell'agricoltura per evidenziare l'importanza della repressione del fenomeno del caporalato per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche delle tante aziende e dei tanti imprenditori onesti che assumono regolarmente, oggi costretti ad una concorrenza al ribasso, che ha conseguenze negative rilevanti sull'intero comparto agricolo;

3) a promuovere in tali sedi e tra tutti gli imprenditori e lavoratori agricoli una chiarificazione dell'esatta portata delle norme penali relative alle condotte degli imprenditori, al fine di evidenziare come esse non riguardino lievi o occasionali infrazioni, ma siano volte esclusivamente alla repressione delle gravi forme di sfruttamento che pregiudicano per un tempo significativo i diritti costituzionali dei lavoratori;

4) a rafforzare l'impegno per la realizzazione dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso adeguate soluzioni per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e mediante il coinvolgimento di Regioni, enti locali e delle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori del settore, anche in vista dell'inizio della prossima stagione di raccolta;

5) a valutare l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge destinate a rafforzare il ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità per verificarne la congruità rispetto alle esigenze di maggior conoscenza delle dinamiche occupazionali del settore agricolo a livello territoriale e a fornire gli strumenti e le soluzioni idonei al contrasto del caporalato;

6) a sostenere le forme sperimentali di attivazione dei nodi locali della rete del lavoro di qualità;

7) ad eseguire un monitoraggio volto ad evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere .

Allegato B**Testo integrale dell'intervento del senatore Dalla Tor nella discussione sulle mozioni 1-00746 (Testo 2), 1-00764, 1-00821, 1-00583, 1-00747, 1-00762, 1-00766 (Testo 2), 1-00768**

Gentile Presidente, onorevoli colleghi!

All'agricoltura è destinato quasi il 40 per cento del bilancio europeo. Molti lo dimenticano, ma l'agricoltura è uno dei collanti dell'Unione e, non a caso, gli agricoltori britannici sono stati fino alla fine i più decisi oppositori alla Brexit. Per la programmazione 2014-2020, la PAC mette sul piatto dei 27 Paesi dell'Unione ben 408,312 miliardi di euro: 312,735 miliardi di euro di finanziamenti diretti e di sostegno al mercato (annuali) e 95,577 miliardi di euro di contributi per il supporto allo sviluppo rurale (Psr, su più anni). Questi ultimi sono integrati dalle risorse rese disponibili dai Paesi membri. L'Italia ha, in totale, da spendere, nel settennato 2014-2020, 52 miliardi di euro, di cui 27 miliardi di euro relativi a pagamenti diretti, 4 miliardi di euro per l'Organizzazione Comune del Mercato (Ocm) di vino e ortofrutta e 10,5 miliardi di euro per lo Sviluppo Rurale (Psr). Lo stesso Psr può contare su altri 10,5 miliardi di euro di fondi nazionali. Un importo complessivo piuttosto rilevante.

L'attività rurale è sempre condizionata da fattori economici, sanitari e atmosferici che sfuggono al controllo degli imprenditori del settore. Inoltre, la stessa richiede investimenti onerosi i quali producono risultati solo molto tempo dopo e sono soggetti costantemente al rischio di essere vanificati. Il sostegno al reddito, garantito dalla PAC, consente agli agricoltori europei di proseguire l'attività nonostante i diversi fattori di incertezza, assicurando loro un buon tenore di vita. Ma non solo, attraverso la politica agricola comune, viene garantito un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità a prezzi accessibili, si tutela l'ambiente e la biodiversità, si combatte il dissesto idrogeologico e si incentiva il benessere animale.

Con le risorse stanziare attraverso i fondi PAC, si perseguono principalmente 3 scopi principali:

1) sostegno al reddito degli imprenditori del settore e al rispetto di pratiche agricole sostenibili. Si ricevono pagamenti diretti, ma condizionati al rispetto di norme severe riguardanti la sicurezza degli alimenti, la protezione dell'ambiente e della salute e il benessere degli animali. I contributi sono interamente finanziati dall'Unione Europea e corrispondono al 70 per cento del bilancio della Politica Agricola Comune (PAC). La riforma del giugno 2013 prevede che il 30 per cento dei pagamenti diretti siano legati all'attuazione, da parte degli agricoltori europei, di pratiche rurali sostenibili, benefiche per la qualità dei suoli, la biodiversità e, in generale, per l'ambiente. Ad esempio: la diversificazione delle colture; il mantenimento di prati permanenti o la conservazione di zone ecologiche nelle aziende agrarie.

2) Sostegno al mercato: i contributi rappresentano il 10 per cento del bilancio della PAC. Sono utilizzati per la promozione dei prodotti o per i danni dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli.

3) Programma di Sviluppo Rurale. Le misure sono destinate ad aiutare gli agricoltori nel modernizzare le loro aziende e diventare più competitivi, proteggendo, nel contempo, l'ambiente. Poi, contribuiscono alla diversificazione delle attività e a dare vitalità alle comunità rurali. I finanziamenti sono compartecipati dai Paesi membri e costituiscono il 20 per cento del bilancio PAC.

Con le risorse stanziare attraverso i fondi PAC, la nostra agricoltura necessita di crescere in redditività e produttività, mantenendo un alto livello qualitativo e garantendo sostenibilità ambientale. Su questi obiettivi si concentrano le risorse: per competere nel mondo globale dobbiamo assicurare ai nostri produttori un reddito dignitoso e risorse per poter fare gli investimenti necessari a garantire la qualità che tutti si attendono dall'Italia.

Altro obiettivo che la PAC dovrà raggiungere è il riequilibrio delle sperequazioni all'interno della filiera. Incentivando accordi di filiera, e valorizzando l'origine dei prodotti, come si è fatto con il latte e i formaggi, si potrà rendere il produttore più forte sul mercato.

Con la nuova programmazione dei fondi per il periodo 2020-2026, si auspica meno burocrazia e più attenzione anche per le caratteristiche produttive e ambientali dei Paesi Ue del Mediterraneo, che hanno spesso avuto problemi ad applicare regole: come ad esempio il *greening*, pensato unicamente per il Nord Europa. E dovremo riflettere anche sul nostro modello regionale, che spesso rende difficile il pieno utilizzo delle risorse disponibili.

La Commissione Europea ha lanciato, a inizio febbraio, un'ampia consultazione, aperta fino al 5 maggio, alla quale possono partecipare agricoltori, organizzazioni, parti interessate e anche i singoli cittadini. I risultati dell'indagine saranno pubblicati *online* e presentati dal commissario Ue all'agricoltura, Phil Hogan, in una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017.

Vorrei anche ricordare il grande appuntamento che vede l'Italia al centro del palcoscenico mondiale sul tema dell'agricoltura: il G7 del 14 e 15 ottobre di Bergamo, con i Ministri dell'agricoltura che si riuniranno alla presenza di Maurizio Martina, nel quadro dei 10 *summit* tematici che si svolgeranno durante la presidenza italiana dei 7 Paesi più industrializzati.

Sarà l'occasione per il nostro Paese di affrontare, insieme ai suoi partner, questioni fondamentali: il sostegno ai piccoli produttori contro speculazioni e crisi, l'uso di tecnologie e innovazioni verdi, la cura della biodiversità, la lotta alla fame e agli sprechi.

Dobbiamo inoltre sfruttare questa opportunità di grande visibilità per valorizzare il settore agricolo italiano, le sue eccellenze e tutti gli agricoltori che in tanti anni di lavoro e sacrifici sono stati in grado di costruire un tessuto di imprese fortemente radicato sul territorio e un patrimonio agroalimentare di grande pregio. Allo stesso modo il *summit* dei ministri dell'agricoltura rappresenterà il momento giusto per far conoscere le tante esperienze dei giovani che stanno ritornando alla terra, scommettendo sull'agricoltura, con entusiasmo e preparazione, portando nuove energie e nuove competenze,

dando vita a iniziative imprenditoriali straordinarie, dalla riscoperta delle antiche varietà di cereali alle fattorie sociali, dalle aziende agrituristiche alle fattorie didattiche.

Il legame tra cibo e agricoltura è il fulcro dell'azione europea e in particolare italiana, e per questo crediamo sia strategico investire sull'equazione alimenti-attività agricola, a partire da esperienze legate alla filiera corta e al chilometro zero, come i *farmers market* e i punti vendita aziendali, ma anche attraverso la valorizzazione delle iniziative didattiche rivolte al mondo della scuola, proprio per sensibilizzare le giovani generazioni su questi temi.

Ovviamente l'Italia ha molto da mostrare al mondo anche in termini di eccellenza, avendo negli anni puntato sull'innovazione coniugata alla tradizione e avendo alla base sempre la visione di prospettiva, lo slancio e il duro lavoro dei nostri agricoltori.

Tra le eccellenze da tutelare vi è senza dubbio la coltivazione del riso, che nel nostro Paese è indissolubilmente associato alle più ricche e storiche tradizioni regionali, in particolare culinarie. Indubbiamente, le caratteristiche del riso prodotto in Italia rispondono a parametri qualitativi che non sono rintracciabili altrove nel mondo. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed il relativo comparto ha plasmato intere aree della nostra penisola, garantendo anche un buon bacino di occupati. La valorizzazione della produzione risicola italiana significa da una parte tutelare tali elevati standard qualitativi, dall'altra non abbandonare i territori produttivi e i consumatori italiani. Pertanto sarebbe necessario attivarsi con più energia in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente, oltre ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "*made in Italy*".

La tutela delle eccellenze italiane sarebbe vano senza la tutela del lavoro che garantisce tali eccellenze. I lavoratori agricoli, molto spesso, sono lavoratori stagionali, sottopagati e senza tutele: bisogna adoperarsi affinché si rafforzino i controlli interforze e si garantiscano forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività i lavoratori stranieri; inoltre, un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL ed un potere di sorveglianza più idoneo sulle agenzie di somministrazione sarebbe auspicabile per una vigilanza efficace in materia di sicurezza del lavoro agricolo.

Abbiamo già cercato, in questa legislatura, di contrastare il fenomeno del caporalato. Ora dobbiamo continuare ad adoperarci per il completamento della cabina di regia nazionale, e per la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori.

Lo sviluppo del settore agricolo non può prescindere da queste azioni e aspetti.

Per concludere, stiamo positivamente mettendo in campo un modello di agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione, stiamo delinea-

ando nuove traiettorie di futuro per un comparto fondamentale per l'economia nazionale ed europea, al fine di tutelare l'ambiente e gli equilibri idrogeologici e di salvaguardare la ricchezza della nostra biodiversità vegetale e animale. Questa è una fase storica cruciale per aumentare la velocità di questi processi virtuosi e fare del nostro Paese l'esempio in Europa e nel mondo di potenza agricola responsabile. Non possiamo fermarci proprio ora e pertanto auspico un'azione risoluta del Governo in tale ambito.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Albertini, Anitori, Bubbico, Cardinali, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Collina, Compagna, Cuomo, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Esposito Stefano, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Martini, Maturani, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglia, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Russo, Saggese, Stefano e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Albano, Gaetti e Mirabelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (2886)
(presentato in data 21/07/2017)
C.4505 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, nuova assegnazione

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante*

Sen. Crosio Jonny

Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2603)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici)

(assegnato in data 21/07/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante*

Dep. Iacono Maria ed altri

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (2670)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1178 approvato dalla Camera dei deputati

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici)

(assegnato in data 21/07/2017).

Affari assegnati

In data 21 luglio 2017 è stato deferito alle Commissioni riunite 8ª e 10ª, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza (Atto n. 1034).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 22 giugno 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Bruno Adinolfi a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 88).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Con lettere in data 5 luglio 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Novi Velia (Salerno).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 luglio 2017, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1140, relativo alla seduta del 12 gennaio 2017
- n. 1141, relativo alla seduta del 19 gennaio 2017
- n. 1142, relativo alla seduta del 2 febbraio 2017
- n. 1143, relativo alla seduta del 16 febbraio 2017
- n. 1144, relativo alla seduta del 2 marzo 2017
- n. 1145, relativo alla seduta del 9 marzo 2017
- n. 1146, relativo alla seduta del 23 marzo 2017
- n. 1147, relativo alla seduta del 6 aprile 2017
- n. 1148, relativo alla seduta del 20 aprile 2017

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 30).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, in data 14 luglio 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 191 del 3 luglio 2017 e n. 192 del 20 giugno 2017, depositate il 14 luglio 2017 in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 212);

dell'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa Conferenza; dell'articolo 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui pre-

vedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 213*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 28 giugno 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 548*);

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 549*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 11 e 13 luglio 2017, ha inviato le seguenti deliberazioni:

n. 9/2017/G - Relazione concernente "il quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e all'8ª Commissione permanente (Atto n. 1035);

n. 10/2017/G - Relazione concernente "la dismissione e la permuta di immobili in uso all'amministrazione della difesa (2003-2016)". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 1036).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 10 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 47).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giarrusso, Giroto, Endrizzi, Bottici e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03898 della senatrice Montevecchi ed altri.

I senatori Bulgarelli, Giarrusso, Giroto, Endrizzi, Bottici e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03899 della senatrice Montevecchi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07832 del senatore Marton ed altri.

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07840 del senatore Palermo ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07859 della senatrice Donno ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00746, del senatore Candiani ed altri, pubblicata il 15 marzo 2017, deve intendersi riformulata come segue:

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/2015) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. La Lombardia ed il Piemonte rappresentano, rispettivamente, il 50 e 43 per cento della superficie coltivata a riso in Italia. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Thailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al mercato interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verificano determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, hanno richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani;

il 17 luglio 2017, in occasione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, i Ministri dell'agricoltura hanno sottoscritto un documento strategi-

co con 4 richieste fondamentali, tra le quali quella di attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni dai Paesi meno avanzati, riconoscere la specificità del settore nella nuova PAC, nonché di potenziare modelli di etichettatura attraverso adeguate iniziative per aumentare il consumo di riso nella UE,

impegna il Governo:

1) ad impegnarsi nelle sedi europee preposte, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;

2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;

3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00746) (Testo 2)

Mozioni

DONNO, GAETTI, SANTANGELO, GIROTTO, CATALFO, MARTON, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA - Il Senato,

premessi che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da: a) un'elevata specializzazione; b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine; c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi; d) un prodotto che non può essere considerato una *commodity*, in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato; e) una valenza storica, sociale e culturale;

l'Italia è il principale produttore di riso dell'Unione europea, con oltre il 50 per cento della produzione e delle superfici investite: dei 475.000 ettari che in Europa sono dedicati alla risicoltura, circa 234.000 ettari sono in Italia;

la filiera italiana produce circa 1.400.000 tonnellate di riso greggio, raggiungendo anche un massimo di 1.500.000 tonnellate, dal quale si ottiene un milione di tonnellate di riso lavorato e un fatturato, rispettivamente, di 500 milioni e 1,55 miliardi di euro;

le aziende risicole italiane sono circa 4.000, vi sono 107 aziende di trasformazione e 70 aziende che trasformano solo la propria produzione, per un totale di 10.000 addetti;

l'Italia è l'unico Paese europeo e mondiale che, per la sua lunga tradizione, ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali;

le regioni in cui si coltiva la maggior parte del riso italiano sono Piemonte e Lombardia, che rappresentano il 92 per cento del totale delle superfici risicole italiane, e poi Veneto, Emilia-Romagna e alcune zone tipiche della Sardegna, Calabria e Toscana;

considerato che:

il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai grave, la quale, peraltro, si è aggravata nel corso degli ultimi anni, a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (UE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso più facile al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (least developed country, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, ad eccezione delle armi;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

la crisi è certificata dalla stessa Commissione europea che ha preventivato, per la campagna in corso, rimanenze finali, ovvero prodotto non collocato sul mercato, pari a 585.000 tonnellate, circa un terzo dell'intera produzione comunitaria;

questo stato di cose ha portato gli agricoltori a diminuire del 40 per cento la superficie a riso indica, quello maggiormente in concorrenza con il prodotto di importazione dai Paesi meno avanzati, e ad aumentare, nel contempo, di oltre il 14 per cento la superficie coltivata a riso japonica, creando in tal modo i presupposti per lo squilibrio di mercato di entrambe le tipologie di riso con il conseguente crollo delle quotazioni dei risoni;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali

(l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitarie (nei prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

il sistema di preferenze generalizzate prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare, o rischiare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

considerato inoltre che:

ognuna delle varietà tipiche italiane (oltre un centinaio, tra cui Carnaroli, Arborio, Roma-Baldo, Ribe, Vialone nano, Sant'Andrea e Thaibonnet) possiede caratteristiche specifiche, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione;

preservare e difendere l'esistenza di tali varietà è importante anche per custodire una lunga tradizione agricola, nonché per riconoscere le caratteristiche legate alla trasformazione ed alla lavorazione in cucina del prodotto e preservarne le tipicità della tradizione gastronomica che così fortemente caratterizza la coltura e la ricchezza italiana nel mondo;

la riorganizzazione del mercato del riso deve, pertanto, andare nella duplice direzione di valorizzare le varietà e le produzioni, anche quelle nuove, e di fornire al consumatore informazioni reali sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando e consumando;

è evidente che l'importanza della filiera risicola italiana risiede nella strategicità territoriale e nella necessità di salvaguardare una specializzazione ed una specificità ad un'agro-biodiversità di prodotto che contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, ma anche di assicurare la stabilità socio-economica di un complesso territoriale di assoluta rilevanza. Nelle regioni Piemonte e Lombardia la coltura del riso rappresenta il motore trainante dell'economia,

impegna il Governo ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

1) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai Paesi meno avanzati (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012), per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali, e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

2) il mantenimento della specificità del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune, con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

3) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di

sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;

4) l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea;

5) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

6) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione dell'"assicurazione ricavi grano" alla filiera del riso italiano, al fine di costituire una rete protettiva per assicurare il reddito degli agricoltori;

7) la promozione di iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure in delega a laboratori terzi), immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita "in sede", attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure nei circuiti associativi di vendita, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto;

8) l'adozione di tutte le azioni necessarie per non disperdere, pur nella chiara ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti, mossa da esigenze di politica comunitaria e di mercato, la particolare tradizione della coltura risicola italiana.

(1-00821)

Interrogazioni

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

le cronache di questi giorni comunicano incessantemente, come ormai ad ogni estate degli ultimi anni, che l'Italia va in fumo: il fuoco, spontaneo o doloso, sta bruciando con una voracità mai vista migliaia di ettari di bosco;

i Vigili del fuoco e la Protezione civile stanno facendo il possibile per arginare tale situazione di grave criticità e di distruzione del nostro territorio. Solo da inizio 2017 fino a metà di luglio, i Canadair, aerei anfibi ad uso civile, hanno compiuto oltre mille missioni per contribuire a spegnere molti dei 22.000 incendi. Il loro encomiabile e prezioso impegno, tuttavia, non risulta sufficiente a salvare i nostri boschi. Dal 2016, infatti, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa ("la Repubblica" del 18 giugno) sembrerebbe che siano andati in fumo 58.000 ettari di boschi, il 40 per cento in più rispetto al 2015;

il problema è da rintracciare, ad avviso degli interroganti, nella scarsità di mezzi su cui i Vigili del fuoco e la Protezione civile possono fare affidamento. Scarsità resa, peraltro, ingiustificata, se messa a confronto con

gli strumenti militari di cui vengono dotate invece le forze armate, per supportare un modello di "difesa", a parere degli interroganti, fuori tempo e soprattutto "offensivo";

infatti, a tutela del nostro patrimonio boschivo, risulta agli interroganti, sono messi a disposizione solo 16 Canadair CIA15, efficiente aereo antincendio, una decina di aerei antincendio leggero Fire Boss, tra i 5 a 13 elicotteri messi in parte a disposizione anche dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dalla Capitaneria di porto. L'esigua dotazione lascia 6 Regioni italiane senza alcuna disponibilità di mezzi aerei antincendio;

di altra consistenza invece appare la strumentazione delle tre forze armate in ambito aeronautico (escludendo i mezzi di Carabinieri, che pur sono la prima forza armata, dell'Esercito e della Polizia di Stato), si contano, orientativamente, più di 470 tra cacciabombardieri, velivoli da trasporto e da guerra elettronica, eccetera, nonché oltre 490 elicotteri militari;

considerato che:

il rapporto grossolano tra velivoli riservati a tutela del nostro patrimonio ambientale e quello messo a disposizione per la "difesa" è di uno a 18 per gli aeroplani e uno a 98 per gli elicotteri;

nell'estate 2013, nonostante gli incendi abbiano divorato il nostro territorio, compromettendo gli equilibri ecologici e mietendo anche vittime umane, sono stati ridotti i Canadair a 15 unità, a causa di mancanza di fondi. Al contempo, però, diversi sono stati i programmi d'armamento di una certa consistenza economica acquistati dal Governo, come si evince dalle leggi di stabilità di questi anni e dai decreti ministeriali presentati alle Commissioni parlamentari Difesa della Camera dei deputati e Senato della Repubblica,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure il Governo intenda adottare per aumentare la consistenza dei mezzi a disposizione dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, al fine di rispondere efficacemente alle emergenze di questo periodo estivo e di quelli futuri;

se sia stata valutata l'opportunità, per far fronte alla contingenza del momento, di fornire la strumentazione in dotazione alle forze armate, prevedendo eventualmente l'adattamento per l'uso antincendio;

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto sta accadendo in questi ultimi mesi e considerando l'esigenza di tutela del nostro patrimonio ambientale, adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di ridurre le risorse economiche di acquisto dei programmi di armamento e utilizzarle per una più consistente dotazione dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

(3-03901)

PAGLIARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 20 luglio 2017, si è registrato un *blackout* (a quanto pare totale) dei sistemi informatici dell'INPS;

il *blackout*, nella mattinata di venerdì 21 luglio, parrebbe non essere stato ancora risolto;

il guasto, di cui per ora non si conoscono i motivi, ha prodotto notevoli disagi, in quanto non è stato possibile per gli utenti usufruire di alcun servizio e tutto il personale dell'Istituto (circa 30.000 dipendenti) non ha potuto assolvere ai compiti assegnatigli, anche nei confronti degli utenti;

considerato che:

le dichiarazioni fiscali rilasciate dall'INPS servono alla compilazione del modello 730 e dell'Unico dell'ufficio delle entrate, il cui termine è stato fissato per il 24 luglio 2017,

si chiede di sapere:

se siano state individuate le cause del guasto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno far slittare al 31 luglio 2017 il termine di presentazione dei modelli 730 e Unico, in considerazione di questi giorni di mancata erogazione dei servizi.

(3-03902)

MONTEVECCHI, CASTALDI, ENDRIZZI, BOTTICI, SANTANGELO, NUGNES, PAGLINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nel Comune di Rimini, è presente un'imponente opera architettonica d'epoca romana, il ponte di Tiberio, eretto sul fiume Marecchia per decreto dell'imperatore Augusto e compiuto dal successore Tiberio (14-21 d.C.). Il ponte, dal 1885 monumento nazionale, segna l'inizio della via Emilia e si trova all'estremità della principale via storica della città (corso d'Augusto);

sull'area del fiume Marecchia e sul ponte di Tiberio è stato presentato, ed è in corso di realizzazione, un progetto definito dall'amministrazione comunale di riqualificazione, ma in realtà discutibile e contestato da più parti, liberi cittadini e associazioni, come "Italia Nostra" Rimini;

in particolare, sono previsti la realizzazione lungo l'argine di destra del fiume Marecchia, a valle del ponte di Tiberio, una passerella a sbalzo, nonché l'installazione di una piazza ed un ponte galleggianti sul corso d'acqua;

considerato che a parere degli interroganti:

l'installazione di travi in acciaio vicino al ponte di Tiberio rischia di provocare dei danni irreparabili alle mura di grande valore artistico e culturale;

per realizzare la passerella sono già stati realizzati diversi fori quadrati, di circa 60 centimetri e con una distanza inferiore al metro, all'interno delle mura "malatestiane" dell'argine destro;

risulta agli interroganti che le aperture sarebbero state realizzate mediante il taglio delle strutture con macchine taglia-muro e il materiale della cortina tagliata sarebbe stato recuperato per essere ricollocato una volta inserite le mensole a sbalzo;

inoltre, lungo le mura sulla sponda sinistra, ovvero sul lato Borgo San Giuliano, verranno abbattute parti delle stesse in corrispondenza di nicchie che (come le mura) risalgono alla seconda metà dell'Ottocento;

considerato inoltre che:

la relazione tecnica del Comune in riferimento alla storia delle mura che lo stesso definisce "antiche", cita il vincolo paesaggistico, ma solo per

gli alvei dei fiumi, senza considerare che anche i contesti urbani antichi sono vincolati;

a pagina 20 della relazione, si definiscono le mura "medievali" e "antiche" o "malatestiane", ma si specifica che l'intervento non ricade sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale e lo stesso risulterebbe conforme con la pianificazione sovraordinata e con gli strumenti di pianificazione vigenti e approvati. Sul punto non vi è stato alcun intervento da parte della Soprintendenza;

considerato infine che:

come si apprende da diversi articoli di stampa, tra cui quello pubblicato su "riminiduepuntozero" del 3 luglio 2017, dal titolo "Per la Soprintendenza le mura bucate non sono malatestiane", e da diverse sollecitazioni dell'associazione Italia Nostra Rimini, il soprintendente avrebbe incontrato alcuni esponenti del coordinamento degli abitanti del Borgo S. Giuliano;

nel corso dell'incontro, il soprintendente avrebbe risposto che quelle in oggetto non sarebbero mura medievali-malatestiane, ma restaurate di recente, senza fornire adeguate prove a sostegno della sua tesi e in evidente contrasto con le opinioni di illustri studiosi e con quanto riportano i siti di promozione turistica della città di Rimini e la relazione tecnica stessa;

a parere degli interroganti, ad essere compromessi dalle opere approvate dal Comune e dalla Soprintendenza, non sono solo il ponte e le mura medievali, e il loro valore storico, ma anche il contesto urbano e il paesaggio circostante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover effettuare le adeguate verifiche sull'*iter* di approvazione del suddetto progetto nonché sull'opportunità di realizzare strutture come quelle in questione sul ponte di Tiberio e sul fiume Marecchia.

(3-03903)

NUGNES, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

dalla richiesta n. 464329/13 del giorno 29 ottobre 2013 della sezione mobile del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Latina, si apprende la messa sotto sequestro di un terreno agricolo, in via Nettunense 102, all'interno del quale era stata rilevata una illecita attività di stoccaggio e commercio di prodotti chimici per l'industria e l'agricoltura, nonché rifiuti speciali pericolosi e tossici di vario tipo;

il quotidiano *on line* "latina24ore" del 31 ottobre 2013 riporta la notizia del sequestro, ma anche della presenza nell'area di numerose taniche in IBC (*intermediate bulk container*) che contenevano residui di prodotti chimici, pneumatici, teloni, tubi in plastica, materiali ferrosi nonché recipienti di vetro includenti prodotti chimici ad elevata tossicità, manufatti in *eternit* e una vasca in cemento armato di circa 200 metri quadri, profonda tre metri e mezzo, riempita di rifiuti di ogni genere;

sempre, inoltre, nel medesimo terreno agricolo, sarebbe stato rinvenuto anche un rimorchio cisterna utilizzato come contenitore di acido nitrico e osservate infiltrazioni di percolato nel terreno;

considerato che:

dal citato quotidiano *on line* "latina24ore" si apprende che, oltre al sequestro dell'area, gli stessi militari della Guardia di finanza hanno posto sotto sequestro tutto quanto rinvenuto nel sito, compresa la documentazione contabile delle due società, con sede a Latina e a Roma, che si occupavano del commercio dei prodotti chimici, nonché denunciato per reati ambientali il titolare;

la commercializzazione dei prodotti sull'area sarebbe avvenuta non solo in un deposito non dichiarato al fisco, ma in totale violazione delle normative sulla sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente, con conseguente denuncia del titolare delle società per reati ambientali;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

per maggiori accertamenti utili alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per il procedimento penale n. 10013/13, alcuni funzionari di ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) della Regione Lazio, Sezione provinciale di Latina, a seguito della richiesta prot. n.464329/13 della Guardia di finanza, in data 18 novembre 2013, si sono recati presso l'area sottoposta a sequestro per un sopralluogo ed un campionamento delle sostanze presenti nell'area in questione;

gli stessi funzionari, oltre a descrivere la suddivisione dell'intera area composta in due sub-aree denominate Zona Nord e Zona Est, rilevavano la presenza di un deposito di rifiuti e materiali accatastati in modo disordinato e, in particolare, annotavano che: "nella stessa area è inoltre presente una cisterna di capacità di circa 18000, riportante la indicazione del contenuto costituito da ' Acido Nitrico' e, in prossimità della stessa, sono presenti ristagni ascrivibili con ogni probabilità ad acque di natura meteorica il colore fa supporre una contaminazione dovuta a Sali di ferro";

nelle conclusioni della suddetta relazione emergerebbe, inoltre, che "le attività di controllo svolte nell'area hanno evidenziato la presenza sul suolo di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi così come classificati ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i in violazione dell'art. 192 dell'anzidetto Decreto Legislativo";

considerato altresì che:

alla già preoccupante situazione dello stato dei luoghi, il 5 agosto 2016, si è aggiunto un incendio, che ha lambito parte dell'area in questione e che è stato sedato solo grazie ad un efficace e rapido intervento dei Vigili del fuoco, evitando un vero e proprio disastro ecologico;

l'episodio incendiario, a parere degli interroganti, evidenzia la necessità di mettere in sicurezza con urgenza l'intera area, ancor più in una stagione costellata da numerosi e gravissimi incendi, che stanno interessando l'intero territorio nazionale e in considerazione del fatto che un incendio in tale area, che già presenta tutte le caratteristiche di una vera e propria "bomba ecologica", potrebbe causare seri danni sia ambientali che alla salute dei cittadini;

il 7 luglio 2016 doveva iniziare il processo a carico del rappresentante della società proprietaria dei citati terreni, ma l'udienza è stata rinviata al mese di novembre 2016; a tale processo, oltre al Comune di Aprilia, avevano manifestato l'interesse a costituirsi parte civile anche i 13 comitati di quartiere e alcune associazioni;

considerato infine che:

nonostante, nella immediatezza dell'accaduto, il sindaco di Aprilia avesse promesso controlli e verifiche, risulta agli interroganti che a tre anni dal sequestro ed a quasi un anno dall'incendio sviluppatosi, che ha visto andare in fumo lastre di *eternit* ed altri rifiuti accatastati e soltanto grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco si è evitata la distruzione dei fusti contenenti materiale altamente inquinante e tossico per la salute, l'area non è stata ancora smantellata e non si è provveduto alla necessaria bonifica;

risulta agli interroganti che la relazione sull'attività di sopralluogo del 5 agosto 2015, espletato dal personale tecnico dell'ARPA della Regione Lazio - Sezione Provinciale di Latina, congiuntamente al personale della Polizia locale ed al personale del Comune di Aprilia, evidenzia che nella Zona Est dell'area sono presenti: "sia contenitori IBC vuoti che pieni riconducibili a varie sostanze pericolose: "acido cloridrico", "acqua ossigenata", "acido formico", "acido fosforico", "sodio ipoclorito" ed altre",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e di quali altri eventuali elementi disponga;

se, in particolare, sia a conoscenza di compiute e certe informazioni riguardo alle sostanze chimiche, i materiali pericolosi e rifiuti speciali presenti nell'area sottoposta a sequestro e al loro grado di inquinamento e pericolosità per la salute pubblica;

se intenda assumere urgenti iniziative di competenza, affinché sia previsto un percorso finalizzato a garantire la rimozione dei rifiuti presenti nell'area, la successiva bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la verifica dello stato di contaminazione dell'area medesima;

se sia a conoscenza del motivo per cui i numerosi esposti presentati da diversi cittadini, singoli o associati, supportati da una documentazione imponente sul tema, siano stati, ad oggi, completamente ignorati.

(3-03904)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

nel mese di febbraio 2017 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza il CETA (Comprehensive economic and trade agreement), accordo di libero scambio tra Unione europea e Canada. L'accordo è pertan-

to in attesa del via libera definitivo di tutti i Parlamenti nazionali, dopo il quale ci sarà piena e definitiva attuazione;

la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica (AS 2849) il 27 giugno. Il provvedimento dovrebbe quindi a breve arrivare all'esame dell'Aula;

come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo 3-03880, presentato dal Gruppo Fare!, ad avviso delle richiedenti sarebbe opportuno un supplemento di riflessione sulle conseguenze che l'eventuale approvazione del CETA rischia di avere su vasti strati della nostra economia, specie con riguardo al settore agroalimentare;

nelle ultime settimane, la Coldiretti ha espresso forti perplessità e preoccupazioni, specie su alcuni aspetti rilevanti del contenuto del trattato; un contenuto che, come noto, è rimasto per lungo tempo coperto da segreto;

il CETA, tra l'altro, include l'Investment court system (ICS), un sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti, che permette alle imprese di citare in giudizio gli Stati e l'Unione europea dinnanzi alla corte arbitrale, con serie ed evidenti ripercussioni anche sulla sovranità dei Parlamenti nazionali;

sul fronte dell'*export* agroalimentare, al nostro Paese vengono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a fronte di 288 Dop e Igp registrate, con la conseguente rinuncia alla tutela delle restanti 247 e impatti gravissimi sul piano della perdita delle qualità del *made in Italy*;

preoccupazione desta anche l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, che consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli nei Paesi in cui verranno venduti. In tal senso, basti ad esempio ricordare che, come più volte segnalato da Coldiretti, alcune sostanze attive che sono impiegate nella UE sotto controllo, come il glifosato ed i neonicotinoidi, non sono soggette in Canada ad alcuna limitazione,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere riguardo a quanto segnalato, a tutela del *made in Italy* e del binomio territorio-produzione agroalimentare, che rappresenta una delle ricchezze del sistema Paese;

se non ritengano opportuno attendere il pronunciamento del Consiglio costituzionale francese sul CETA, prima di procedere alla ratifica.

(3-03900)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da alcuni giorni il monte Amiata ed in particolare il comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena, è flagellato da numerosi incendi di probabile natura dolosa;

durante il giornale radio GR1 del 18 luglio 2017, edizione delle 08:00, la giornalista avrebbe affermato: "tra i cittadini c'è la convinzione che

gli incendi siano legati a chi non vuole le centrali geotermiche" e successivamente ha intervistato un uomo, senza indicarne il nome, che avrebbe aggiunto le seguenti parole: "gli incendi sono scoppiati vicino alle centrali dove c'è la produzione (...) molte persone hanno sempre digerito male questa cosa (...) viene da pensare che qualcuno possa averlo fatto di proposito, chiaro e limpido";

visto che:

i comitati contro la geotermia sono formati da semplici cittadini dalle disparate condizioni socioeconomiche e dai diversi orientamenti politici;

durante la trasmissione andata in onda il 18 luglio, non c'è stato nessun riferimento a fonti o ad indagini in corso che proverebbero un collegamento tra gli incendi in corso ed ambienti, persone o comitati contrari allo sfruttamento geotermico nella zona;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

provocare incendi, volontariamente, rappresenta un reato gravissimo nei confronti dell'ambiente e della salute pubblica;

questa tipologia di informazione, tra l'altro del servizio pubblico, oltre ad essere discutibile dal punto di vista professionale, anche perché generica ed esplicitata senza alcun dettaglio, rischia di trasmettere nei confronti di tutti coloro che sono critici sullo sfruttamento della geotermia sull'Amiata l'immagine di veri e propri criminali che, per protestare contro la geotermia, compirebbero reati gravissimi come quello di incendiare i boschi;

tale tipo di informazione rischia di limitare il diritto della libertà di opinione sancito dalla Carta costituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza o meno di una correlazione tra geotermia e incendi e se intenda intervenire per chiarire questa cattiva informazione che danneggia indiscriminatamente non solo coloro che si oppongono alla geotermia, ma anche il servizio pubblico radiotelevisivo.

(4-07865)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nelle ultime settimane il nostro Paese è stato flagellato da numerosi e devastanti incendi che stanno colpendo molte regioni italiane;

la flotta aerea in possesso della Repubblica italiana destinata al servizio antincendio è composta da 19 Canadair, di cui 16 attivi, e 12 elicotteri;

i 31 mezzi sono dislocati su 14 basi sul territorio nazionale e sono in forza ai Vigili del fuoco ed alle Regioni;

i mezzi aerei, seppur di proprietà dello Stato, sono affidati, tramite bandi di gara, a privati che effettuano il servizio e per il quale sono pagati, oltre che con un costo fisso, anche in rapporto alle ore di volo effettuate;

i soggetti privati che gestiscono i mezzi aerei antincendio in Italia sono 7, 6 italiani (Airgreen Srl, Elifriulia Srl, Heliwest Srl, Eliossola Srl, E-litellina Srl, Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero & C.) e uno straniero, la multinazionale britannica Babcock Mission Critical Services Italia SpA (già Inaer Aviation Italia SpA);

visto che:

il costo del servizio dell'utilizzo dei Canadair pesa sulle casse dello Stato circa 55 milioni all'anno, a cui vanno aggiunte le ore di volo. Quest'anno, nel periodo 15 giugno-13 luglio, i Canadair hanno fatto interventi per 2.146 ore (con un aumento del 378 per cento rispetto al 2016) costando finora 4 milioni e mezzo di euro (come si legge *on line* su "la Repubblica" del 19 luglio 2017, in un articolo intitolato "Elicotteri e Canadair, il soccorso dal cielo nelle mani dei privati");

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel mese di marzo 2017, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle 7 società private citate e dell'Associazione elicotteristica italiana, per accertare se tali imprese, anche tramite l'associazione di categoria, abbiano posto in essere un'intesa, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di condizionare in senso anticompetitivo le procedure pubbliche di affidamento dei servizi di elisoccorso (HEMS) e antincendio boschivo (AIB). Si ipotizza che le 7 società si sarebbero mosse in modo da far vincere le gare a livello regionale e nazionale a società all'interno del loro cartello, prendendo la gara con ribassi risibili (massimo l'1 per cento), configurando quindi un'ipotesi di turbativa d'asta;

anche la Guardia di finanza sarebbe intervenuta sequestrando la documentazione di una società vincitrice di una gara regionale;

considerato che:

l'antincendio è un servizio essenziale per l'ambiente e la salute pubblica ed appare assolutamente poco efficace e poco efficiente la gestione del sistema di antincendio aereo attraverso una flotta di proprietà pubblica che può volare solo grazie all'intervento privato;

il costo per la gestione privata di Canadair ed elicotteri antincendio appare particolarmente elevata e le modalità con cui sono state vinte da parte dei privati le gare per i servizi antincendio, osservate tra l'altro anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non sembrano totalmente trasparenti;

appare assolutamente contraddittorio che più incendi ci sono, e più devastanti sono, più una società privata aumenta il proprio profitto, già particolarmente notevole, poiché pagata anche in base alle ore di volo necessarie per spegnere il fuoco;

pur troppo già in passato l'esperienza di gestione della flotta aerea antincendio ha destato particolari perplessità: il 1° febbraio 1998, scaduto, dopo 11 anni, l'appalto della SISAM (Società italiana servizi aerei mediterranei, con capitale 60 per cento Alitalia e 40 per cento Alenia, quindi a preponderante capitale pubblico) per la gestione delle flotte di velivoli antincendio di proprietà, all'epoca, del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Dipartimento della protezione civile, il Governo scelse la SOREM, una società di lavoro aereo nata nel 1959 e con base a Foligno (Perugia), che fino ad allora aveva operato con velivoli di minori dimensioni e senza personale qualificato per guidare Canadair, e che si aggiudicò per moltissimi anni il servizio;

nel 2010 è stato arrestato l'imprenditore Giuseppe Spadaccini, ingegnere ai vertici della SOREM, affidatario dell'appalto per gestire la flotta dei Canadair della Protezione civile, in quanto coinvolto in un'operazione della

Guardia di finanza per evasione fiscale internazionale di circa 90 milioni di euro;

il servizio antincendio aereo dovrebbe essere totalmente nelle mani delle istituzioni pubbliche, tra l'altro già proprietarie dei mezzi, in quanto dovrebbe agire con la totale trasparenza e rientrare nei criteri dell'efficacia e dell'efficienza; inoltre, l'importante attività repressiva degli incendi dovrebbe essere collegata a quella, altrettanto importante, preventiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda o meno prendere in considerazione la proposta di internalizzare completamente il servizio dell'antincendio aereo, in modo tale da rientrare nei criteri di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza.

(4-07866)

CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la storia di Sandra, cittadina senese, invalida al 100 per cento e malata terminale, a causa di un incidente, che rischia di esser sfrattata dalla propria casa, ha a parere dell'interrogante dell'incredibile;

nel corso della trasmissione "Dalla Vostra parte", su Rete4, puntata del 5 luglio 2017, il racconto dell'interessata si è trasformato in un vero e proprio grido disperato di aiuto;

Sandra, 55 anni, a causa di un incidente occorso 6 anni fa, che l'ha costretta su una sedia a rotelle, ha dovuto smettere di lavorare ed è iniziato il suo calvario, fisico, medico e soprattutto economico;

con una pensione da 700 euro al mese ed un'indennità di accompagnamento di 500 euro mensili, quest'ultima regolarmente sospesa durante i periodi di ricovero, Sandra ha visto accumulare nel tempo debiti, in attesa del risarcimento assicurativo non pervenuto, e così la sua casa è finita all'asta;

il 21 luglio, il Tribunale di Siena dovrebbe decidere sullo sfratto e Sandra rischia di ritrovarsi per strada, perdendo, incolpevolmente, tutto quel che rappresenta la propria vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare in merito, atteso che in un Paese civile è a giudizio dell'interrogante inammissibile rimanere sordi ai disperati appelli dei propri cittadini.

(4-07867)

STEFANI, TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

lo scorso 17 luglio 2017 è stata imbrattata con il simbolo della falce e martello intrecciati una targa commemorativa posta a ricordo di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vittime degli omicidi commessi dalle Brigate Rosse, in via Zabarella a Padova;

sottostante alla targa imbrattata era inoltre vergata, da medesima mano ignota, la stella a 5 punte emblema delle Brigate Rosse;

lo stesso giorno, in serata, sempre a Padova, piazza delle Erbe è stata teatro di scontri tra le forze dell'ordine e manifestanti appartenenti al centro

sociale Pedro, ad Adl Cobas, al Partito comunista dei lavoratori e a Razzismo Stop;

risulta che i disordini siano scaturiti dalla volontà dei soggetti menzionati di raggiungere piazza Antenore, ove si stava svolgendo un *sit in*, regolarmente autorizzato, organizzato dai militanti di Forza nuova contro il disegno di legge n. 2092 in discussione al Senato ed avente quale oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza";

le forze dell'ordine hanno comunque cercato di garantire il regolare svolgimento della manifestazione di Forza nuova, proteggendo i circa 150 partecipanti dai dimostranti della fazione avversa, che intendevano aggredirli;

la protesta "antifascista", come chiamata dagli attivisti dei centri sociali padovani, sarebbe sfociata nel lancio di fumogeni, bottiglie incendiarie, cariche con le forze di polizia e nell'utilizzo di bombe carta, con un bilancio provvisorio di 5 agenti e di partecipanti feriti;

quanto descritto rappresenta in ogni caso un'inquietante tentativo di intimidazione politica, che ricorda da vicino prassi in uso nei cosiddetti, mai rimpianti, "anni di piombo";

i promotori del corteo antagonista, che ha sfidato quello regolarmente autorizzato dalle autorità di pubblica sicurezza, hanno pubblicamente definito inaccettabili le scelte della Questura padovana, in quanto avrebbero consentito una manifestazione "neofascista";

risulterebbe poi dalle stesse dichiarazioni degli interessati che i consiglieri comunali di maggioranza, Daniela Ruffini e Stefano Ferro, abbiano partecipato alla manifestazione organizzata dai centri sociali;

il sindaco di Padova Giordani da dichiarazioni sulla stampa locale afferma "ci è stato assicurato che sarebbero state due iniziative statiche senza alcun corteo";

per contro, come emergerebbe da un video pubblicato sui *social network* e ripreso dalla stampa, un rappresentante di centri sociali durante un *sit in* ha espressamente dichiarato "una delegazione ha guardato negli occhi il sindaco Giordani", avvisando che "nel caso in cui ci fosse stato un corteo di fascisti allora alla mattina del giorno dopo avremo parlato di come tecnicamente si impedisce un corteo di fascisti" "Sergio Giordani ha sentito esattamente queste parole";

e ancora il portavoce del centro sociale Pedro, Marco Sirotti, all'alba del giorno dopo gli scontri afferma "avevamo avvertito che ci saremmo comportati in questo modo";

pare che il sindaco di Padova, pertanto, possedesse inequivoci elementi concernenti la pericolosità della dimostrazione antagonista e non ne avesse posto a conoscenza le autorità di pubblica sicurezza, a giudizio degli interroganti con un'evidente omissione nel suo ruolo di pubblico ufficiale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nel comportamento osservato dal sindaco di Padova delle inadempienze, irregolarità o omissioni, specialmente sotto il profilo della mancata comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza della potenziale pericolosità dei dimostranti antagonisti prossimi

al centro sociale Pedro e mancata adozione di misure necessarie ed opportune per evitare i preveduti scontri;

se risulti che il prefetto sia stato a conoscenza delle informazioni relative alla pericolosità della manifestazione e se avesse informato le autorità di pubblica sicurezza;

se non ritenga di dover assumere delle iniziative nei confronti delle organizzazioni del blocco antagonista scese in piazza per negare la possibilità ad altri di esercitare il proprio diritto di manifestare ed esprimere liberamente il proprio pensiero;

quali misure intenda adottare per prevenire il ripetersi in futuro di scontri tra dimostranti e le forze dell'ordine, probabilmente evitabili con una più attenta gestione delle autorizzazioni a manifestare.

(4-07868)

MANGILI, LEZZI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, BOTTICI, MONTEVECCHI, SERRA, AIROLA, MORRA, SANTANGELO, GAETTI, NUGNES, CASTALDI, MARTELLI, BLUNDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

fonti di stampa ("Corriere della Sera", edizione *on line* di Bergamo, del 17 luglio 2017) riportano le seguenti notizie: «"Il telefono risponde a vuoto da tempo. Il trasferimento di chiamata è stato effettuato?". Il 28 dicembre 2016 il nuovo direttore del Parco Adda Nord Cristina Capetta verifica se le telefonate sono state deviate sui numeri del personale del Parco (...). Il problema da risolvere non è di poco conto. Il call center per informazioni turistiche - finanziato con 37.500 euro di fondi europei erogati da Regione Lombardia - doveva entrare in funzione nel luglio/agosto 2015 in concomitanza con Expo, ma del servizio non c'è traccia. Il tentativo è di trovare un'alternativa: una voce che risponda al posto di chi avrebbe dovuto farlo per contratto. Il centralino doveva essere attivo per 18 mesi sei giorni la settimana. Ai turisti doveva essere garantita un'infoline telefonica. Il progetto s'intitolava: "Passaggio sull'Adda. Da Leonardo ad Expo". Ma i risultati delle verifiche, terminate lo scorso 21 giugno, portano a una conclusione sorprendente: "La creazione e il funzionamento del call center non risultano documentati in alcun modo - scrivono Giovanna Ceribelli e Sergio Arcuri dell'Anticorruzione regionale (Arac), entrambi componenti della commissione ispettiva sul Parco Adda Nord istituita da Regione Lombardia (...). Dalle dichiarazioni raccolte pare non essere mai stato funzionante nonostante il servizio sia stato pagato". Da una delibera del 20 agosto 2015 il compenso risulta di 45.750 euro. La decisione del nuovo dg Capetta di deviare le chiamate non è casuale. Viene presa quando al Parco Adda Nord sono già al lavoro gli ispettori regionali che vogliono fare chiarezza su presunti comportamenti di dubbia legittimità. Tra questi ci sono anche gli incarichi conferiti alla cooperativa Coclea, vincitrice di 30 appalti in otto anni per un importo di quasi 400 mila euro, compreso il bando per l'attivazione del call center fantasma. L'aggiudicazione risale all'aprile 2015 durante la direzione del Parco da parte dell'architetto Giuseppe Luigi Minei, già nel mirino della commissione di inchiesta per l'«incaricopoli» del Parco, come raccontato nei giorni scorsi dal Corriere. (...) Il call center per informazioni turistiche sulle

visite alle bellezze del Parco risulta mai attivato sulla base di svariati indizi: le testimonianze stesse del personale del Parco, la rendicontazione di soli sei mesi di attività (gennaio-giugno 2015) da parte della cooperativa Coclea e l'incongruenza tra la data del report di attività e quella di aggiudicazione dell'appalto (aprile 2015). Uno dei soci fondatori della cooperativa, Andrea Biffi, scrive: "Il servizio è stato portato a regime nei mesi da gennaio a giugno 2015. Il centralino è stato presidiato da due operatori (...)". Ma si domandano gli ispettori regionali: "Com'è possibile che la cooperativa abbia rendicontato l'erogazione di un servizio dal mese di gennaio 2015, quando l'appalto è stato aggiudicato solo nell'aprile 2015?". Non risultano altre relazioni sull'attività del centralino: "Ma il Parco ha provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo". E sugli appalti alla cooperativa Coclea gli ispettori scrivono: "Emerge la violazione dei principi di trasparenza, economicità, imparzialità e parità di trattamento nella gestione delle procedure"»;

dal quotidiano "ilGiorno" del 13 luglio 2017 si legge: «"Un conto è il Parco Adda Nord, un conto le eventuali responsabilità dei singoli. Si faccia chiarezza: ma non si butti via il Parco". Era assente il presidente Benigno Calvi nei giorni in cui le comunicazioni dell'assessore regionale Claudia Terzi hanno gettato nella bufera l'ente fluviale: al centro delle accuse, e di un consistente faldone girato alla Procura, alla Corte dei Conti, e all'organismo anticorruzione, presunti episodi di mala gestione negli appalti, e il caso di un progetto di call center turistico finanziato con fondi europei e non realizzato. Ora Calvi, presidente da poco più di un anno di un ente da subito presidiato dagli ispettori regionali, chiede di vedere gli atti: "Ho inoltrato subito e formalmente un'istanza per visionare le famose 47 pagine di relazione che adombrano questi supposti illeciti. Per varie ragioni. Per capire esattamente a quali episodi si faccia riferimento. Perché sia chiaro, se qualcuno avesse sbagliato, la prima parte lesa sarebbe veramente il Parco Adda Nord". E adesso? "Si va avanti, in un clima che non può essere buono, ma nella convinzione che il Parco debba rimanere caposaldo della tutela del territorio in questa zona". Più semplice a dirsi che a farsi considerando anche la spaccatura politica che, ormai da anni, caratterizza il consiglio di gestione. Con l'uscita dello storico presidente Agostinelli, sono stati sostituiti il presidente, con l'arrivo di Calvi, e un componente del consiglio, con l'arrivo di Chiara Bonfanti, mentre sono stati confermati il vicepresidente Paolo Mauri e il membro Simonetta Soldi. Non è ad oggi stato nominato il quinto membro, che dovrebbe essere designato dalla Regione. Un organismo a 4, dunque, con due esponenti di centrosinistra, Calvi e Bonfanti, e due della Lega Nord. Non è un segreto che sia stato un esposto di questi ultimi a dare il via all'ispezione regionale. E che dissapori nell'organismo di gestione avessero già prodotto una paralisi: "In caso di parità il mio voto conta doppio - così il presidente - ma i problemi li abbiamo avuti. Per esempio, il bilancio". Sugli episodi contestati, tutti risalenti alla passata gestione: "Non li conosco nei dettagli". Il famoso call center? "So che la progettazione era arrivata alla fine, che i soldi sono stati utilizzati, ma che poi tutto si era fermato"»;

considerato che risulta agli interroganti che la normativa europea preveda una responsabilità sussidiaria dello Stato membro per il rimborso

delle somme indebitamente versate, a meno che non si dimostri di aver posto tutte le cautele e le azioni necessarie per evitare l'evento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di escludere ipotesi di responsabilità sussidiaria per il rimborso delle somme indebitamente versate alla Regione Lombardia per un servizio inesistente e in palese violazione dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché la Regione Lombardia verifichi la sussistenza di eventuali responsabilità e di conseguenza dei presupposti per l'eventuale esercizio di sospensione o revoca dei fondi europei erogati per il *call center* per informazioni turistiche finanziato dall'ente territoriale.

(4-07869)

LUCHERINI, LUMIA, GINETTI, PAGLIARI, MOSCARDELLI, SPILABOTTE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la necessità e l'esigenza di incidere sull'andamento della spesa pubblica, mediante interventi di revisione e razionalizzazione, sono state più volte oggetto di interventi da parte del legislatore;

con specifico riguardo al comparto relativo all'amministrazione della giustizia, sia la normativa di rango primario che quella di rango secondario hanno disciplinato, con formulazioni evidentemente distinte, procedure e modalità di revisione della spesa, incidendo anche sulle piante organiche e sulle dotazioni organiche;

sia il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che il Dipartimento della giustizia minorile, con specifico riferimento alle mansioni relative al trasporto di personale amministrativo (direttori di carcere, assistenti sociali, medici, infermieri, psicologi, traduttori, eccetera), impiegano agenti di Polizia penitenziaria per tale scopo;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ha ridotto in misura drastica il numero di auto a disposizione in ragione della revisione della spesa e dei tagli connessi e in conseguenza di ciò, attualmente, nel Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria un numero consistente di autisti, circa 2.000 unità, non svolge più le stesse mansioni, ovvero la guida degli automezzi;

il decreto, inserito nell'ultimo contratto integrativo del 26 giugno 2017, prefigura la possibilità di favorire la mobilità dei propri dipendenti tra i vari dipartimenti del Ministero della giustizia (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità); ciò consente di far transitare nella pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o nel Dipartimento della giustizia minorile una quota consistente di quegli autisti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e allo stesso tempo

al personale di Polizia penitenziaria di essere impiegato secondo le loro funzioni;

tale soluzione avrebbe inoltre effetti positivi anche in termini economici, in virtù del maggior costo dell'agente di Polizia penitenziaria rispetto al conducente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario prevedere la mobilità dei conducenti tra i vari dipartimenti dello stesso Ministero, per giungere in tempi rapidi ad un'organizzazione più razionale ed efficace, salvaguardando, al contempo, il principio di contenimento della spesa.

(4-07870)

PETRAGLIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

moltissimi cittadini, utenti delle compagnie telefoniche mobili più diffuse nel nostro Paese, durante la loro navigazione su *internet* col cellulare, rischiano, cliccando, anche involontariamente, su *banner* che cambiano velocemente contenuti, di sottoscrivere senza alcuna intenzione abbonamenti indesiderati (al costo mediamente di 5 euro a settimana attraverso "Mobilepay") per servizi assolutamente inutili e mai richiesti, ricevendo, subito dopo aver cliccato sul *banner*, un SMS come notifica dell'avvenuto abbonamento ai servizi;

le società permettono la disattivazione dell'abbonamento ed in alcuni casi è possibile il rimborso, ma le procedure non risultano essere né immediate né scontate;

spesso i soggetti che forniscono questa tipologia di "abbonamenti indesiderati" hanno accordi commerciali con gli operatori telefonici;

alcuni dei soggetti che forniscono "abbonamenti indesiderati" sono Appdump (sede a Cipro), Vivooz (sede in Spagna) e Mobando, una Srl con sede a Roma in piazzale delle Belle Arti, 2;

visto che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto, a seguito delle denunce del Codacons, 4 istruttorie nei confronti dei 4 principali operatori di telefonia mobile italiani per questa tipologia di abbonamento;

gli operatori telefonici, nonostante le proteste dei cittadini e l'intervento di Agcom, non fanno nulla per tutelare i loro clienti;

considerato che:

molti utenti non disattivano immediatamente l'abbonamento e rinunciano ai rimborsi;

tale modalità di abbonare a servizi non richiesti appare come una forma di truffa ai danni dei cittadini utenti;

al fine di far emergere la problematica è stata organizzata anche una raccolta firme *on line* indirizzata all'Agcom, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini;

sarebbe opportuno imporre per *default* negli abbonamenti proposti dalle compagnie telefoniche l'impossibilità di avere servizi a pagamento a meno di un'attivazione volontaria, successiva e non condizionabile nel momento di acquisto della SIM; e prevedere, nel momento della sottoscrizione

di qualsiasi abbonamento attraverso un *banner*, l'apertura di un'ulteriore "finestra", che segnali le condizioni di acquisto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se sia intenzionato ad intervenire, sia dal punto di vista di una maggiore regolamentazione dell'acquisto di abbonamenti come ipotizzato, sia dal punto di vista repressivo attraverso l'Agcom, la Polizia postale e tutti gli altri soggetti competenti, per interrompere questa modalità di abbonamento ingannevole e fraudolenta ai danni dei cittadini.

(4-07871)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

il 16 luglio 2017 un grave incendio ha nuovamente danneggiato la pineta di Castel Fusano, area di particolare rilievo ambientale inserita nella riserva naturale statale del litorale romano, istituita con decreto ministeriale 29 marzo 1996;

l'incendio si è propagato in una vasta area della pineta ed è proseguito nella giornata del 18 luglio, compromettendo un'area boscata di circa 80 ettari;

le attività di prevenzione e spegnimento messe in atto da Roma capitale, ente delegato alla gestione della riserva naturale per la parte di sua competenza territoriale, e dalle forze operative impegnate sul posto non sembrano essere attualmente in grado di preservare la pineta dal rischio di ulteriori gravi rischi di incendio;

risulta all'interrogante che, in seguito al precedente grave incendio verificatosi nel luglio 2000, l'area protetta era stata dotata, a seguito di specifico appalto di lavori e forniture disposto da Roma capitale, delle seguenti dotazioni antincendio: viali tagliafuoco, operativi dall'aprile 2002; piazzale per il decollo e atterraggio di elicotteri operativa dall'estate 2002; vasca per il prelievo di acqua antincendio operativa dall'estate 2002; autobotti per il servizio antincendio, per un totale di 5 mezzi, operativi dalla primavera 2003; sistema di rilevamento e avvistamento con telecamere, operativo dalla primavera 2003;

da informazioni riportate dalla stampa, la vasca antincendio risulta attualmente inutilizzata e completamente ricoperta da rifiuti;

nel sottobosco della pineta, non più sottoposto ad operazioni di manutenzione, risultano presenti numerosi cumuli di rifiuti che possono facilitare l'innesco di incendi,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente la dotazione e la funzionalità delle strutture antincendio presenti nella pineta di Castel Fusano, tenuto conto delle dotazioni installate, con finanziamenti pubblici di rilievo, dopo il grave incendio dell'anno 2000;

quali interventi ed iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo nei confronti di Roma capitale, ente gestore della riserva naturale statale del litorale romano, per assicurare un adeguato impegno in particolare nelle attività di prevenzione ed avvistamento;

quale sia attualmente la dotazione di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco in grado di intervenire operativamente in caso di incendio nella pineta e se non ritengano necessario ed urgente disporre il potenziamento delle strutture direttamente impegnate.

(4-07872)

DALLA TOR, CONTE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il Consiglio per la ricerca nell'agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è il principale ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

è il terzo ente più grande d'Italia (con circa 2.000 dipendenti di ruolo) e ottavo nella classifica europea degli enti di ricerca per i finanziamenti ottenuti nel settore "Food security sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy". Uno dei pochi enti pubblici di ricerca che, dopo accorpamenti vari (CRA/INRAN/INEA), commissariamenti e riorganizzazioni, è riuscito a risollevarsi, mostrando una salute finanziaria che ben pochi altri enti oggi possono mostrare. Il CREA svolge la propria attività di missione con riguardo a tutti i settori dell'agroalimentare, dall'inizio della catena produttiva fino al prodotto che arriva sulle tavole degli italiani, con grande attenzione anche all'innovazione tecnologica, nonché alla sostenibilità ambientale e socioeconomica delle produzioni;

il CREA è in prima fila nello studio e nella ricerca di capitoli e tematiche di respiro internazionale e di rilevanza strategica, quali l'agricoltura sostenibile, i cambiamenti climatici, il recupero di germoplasma di varietà antiche, la genomica, la qualità dei prodotti agroalimentari, la salubrità degli alimenti, la dieta mediterranea, l'innovazione, le foreste, l'ambiente;

considerato che:

le fondamentali attività di studio e ricerca nelle predette macroaree sono svolte anche da circa 600 ricercatori precari, dislocati sul tutto il territorio italiano: si tratta di oltre il 26 per cento del personale totale dell'ente. La grande maggioranza di questi lavoratori precari lavora al CREA da più di 5 anni, oltre un terzo degli stessi è arrivato ormai a collezionare più di 10 anni di precariato, con picchi massimi che raggiungono i 28 anni; in particolare, tra i lavoratori precari, un'azione di ricerca quanto mai attuale e indispensabile è quella svolta dai ricercatori CREA di Conegliano Veneto (Treviso), relativamente ai nuovi patogeni che minacciano i settori del vino e della vite e alla *Botrytis cinerea*;

la situazione di precariato, portata avanti attraverso l'utilizzo degli strumenti più disparati, come assegni di ricerca, borse di studio, collaborazioni a progetto, contratti interinali e esternalizzati, ha comportato una disparità non solo nelle retribuzioni, ma soprattutto nei diritti dei lavoratori precari, che hanno subito anche sospensioni dal lavoro tra un contratto e l'altro, continuando tuttavia a svolgere le rispettive ricerche e seguire i propri progetti;

tenuto conto che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, attuativo della riforma delle amministrazioni pubbliche (cosiddetta riforma Madia, legge 7 agosto 2015, n. 124), detta disposizioni finalizzate a superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni: in particolare, al comma 1, si prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Inoltre, al comma 2, si prevede che nello stesso triennio le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

d'altra parte, per un effettivo superamento del precariato, non è sufficiente una norma riformatrice, per quanto positiva come quella citata, ma è necessario che esistano gli strumenti e le condizioni economiche per la sua piena applicazione, e quindi la previsione di stanziamenti finanziari adeguati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia già inoltrato, programmato, o almeno immaginato, eventuali proposte o confronti con i ricercatori precari del Consiglio per la ricerca nell'agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), allo scopo di trovare una soluzione alla storica e non più tollerabile condizione di precariato dei lavoratori;

in caso negativo, se non ritenga opportuno attivarsi, nelle sedi ritenute più opportune e con le iniziative ritenute più efficaci, affinché si possa iniziare un percorso di stabilizzazione dei ricercatori precari del CREA, conformemente allo spirito della norma del decreto legislativo n. 75 del 2017, e al fine di consentire a tali lavoratori di continuare le proprie fondamentali ricerche, a favore della protezione dell'ambiente e della salute della collettività.

(4-07873)

MILO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con il sopraggiungere dell'estate, sono sempre più numerosi i casi di incendio boschivo, che interessano in modo particolare le regioni del Centro e del Sud Italia;

i Vigili del fuoco stanno compiendo il massimo sforzo, fino all'immaginabile, per fronteggiare il problema, senza, per questo, tralasciare gli altri innumerevoli compiti cui sono preposti;

la scelta di destinare gran parte degli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato, le cui competenze risiedevano tra l'altro nella salva-

guardia delle aree boschive, con particolare riguardo agli incendi, all'Arma dei Carabinieri sembra essere stata una scelta sbagliata, che non consente il precedente livello di salvaguardia delle zone verdi;

tra i compiti e le funzioni da sempre assegnate ai Carabinieri non vi è infatti nessuna competenza specifica in materia di incendi;

immaginare, dunque, come da più parti si è fatto, di investire i militari dell'Arma della responsabilità di coordinare le operazioni di spegnimento, perché alcune delle loro attuali unità sono provenienti dal disciolto Corpo forestale, appare quantomeno anacronistico;

la responsabilità di tali operazioni è inoltre già affidata alla figura del DOS (direttore operazioni di spegnimento), appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che coordina anche i mezzi aerei utilizzati per lo spegnimento degli incendi;

aver affidato al corpo dei Vigili del fuoco la competenza sugli incendi boschivi appare cosa sensata ed ovvia, ma risulta certamente indispensabile adeguare le risorse umane ed economiche destinate a tale scopo;

considerato che:

l'attuale sistema di prevenzione e gestione degli incendi boschivi andrebbe a parere dell'interrogante completamente rivisto, partendo da una differenziazione tra le regioni del territorio italiano, alcune delle quali maggiormente colpite;

nella questione si inserisce anche un profilo economico di grande rilievo, viste le enormi spese affrontate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per surrogare a compiti primari di competenza delle Regioni;

tale situazione di particolare disagio interessa, tra l'altro, la Regione Campania, che ha stipulato una convenzione con i Vigili del fuoco, peraltro partita in ritardo e di appena 900.000 euro, che risulta totalmente insufficiente per fronteggiare gli episodi di incendi boschivi che si stanno verificando sul territorio regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

se ritenga di procedere allo stanziamento delle risorse necessarie, in termini sia di personale qualificato che finanziari, in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

(4-07874)

DE PETRIS, CERVELLINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

alle ore 3.36 del 24 agosto 2016, un terremoto di magnitudo 6.0 e di profondità di circa 8 chilometri ha devastato molti territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpendo in particolar modo i comuni di Accumoli (epicentro del sisma), Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Norcia e loro frazioni;

i danni alle persone e al territorio sono incalcolabili: 299 vittime, intere città devastate (quando non rase al suolo);

i comuni più colpiti sono stati Amatrice e Accumoli, nel reatino, Arquata del Tronto e Montegallo, nelle Marche, la provincia di Perugia e la zona di Norcia in Umbria. Colpite anche alcune zone dell'Abruzzo, che già subirono il terribile sisma del 2009, in particolare le località della provincia de L'Aquila e di Teramo;

a distanza di quasi un anno, l'8 luglio 2017, una manifestazione di protesta organizzata da parte di un centinaio di abitanti di Accumoli ha bloccato la via Salaria al confine tra il Lazio e le Marche, all'altezza di Grisciano;

in numerose frazioni di Accumoli la situazione è infatti, ancora oggi, la medesima dell'immediato *post* terremoto: le macerie permangono ove si trovavano allora, ancora e completamente da rimuovere;

l'ulteriore motivo che ha spinto i cittadini a riunirsi per protestare riguarda l'inammissibile ritardo verificatosi nella consegna dei moduli abitativi;

in merito alle due, gravissime, criticità riscontrate, si segnala *in primis* come solo recentemente la Regione Lazio abbia annunciato l'aggiudicazione di una gara da 400.000 euro per la rimozione e lo smaltimento delle macerie private;

ad un anno dal terremoto, tuttavia, si attende ancora la seconda gara da 10 milioni di euro, che dovrebbe essere messa a bando a breve;

i cittadini di Accumoli denunciano inoltre come le casette arrivate sinora siano state consegnate soltanto parzialmente, nonostante gli annunci della Regione circa l'imminente arrivo delle ultime previste;

le persone colpite dalla catastrofe del terremoto si trovano dunque ancora sospese in un limbo, che le conduce a peregrinare tra alberghi e sistemazioni provvisorie: un processo inaccettabile, che rischia di distruggere quanto rimasto di Accumoli: i cittadini sopravvissuti al dramma;

i ritardi nella consegna delle casette, nella raccolta e nello smaltimento delle macerie non sono le uniche problematiche riscontrate: dopo 11 mesi, infatti, soltanto Banca Intesa risulta avere concesso una moratoria non onerosa, ossia priva di interessi: per ciò che concerne gli altri istituti bancari la moratoria risulta essere stata concessa soltanto in relazione ai pagamenti, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di dare immediato avvio alla raccolta e allo smaltimento delle macerie, da completare nel più breve tempo possibile, anche sollecitando l'adozione del bando concernente la gara da 10 milioni di euro per il completamento dei lavori di rimozione delle macerie private;

quali siano i motivi e a chi siano imputabili le eventuali responsabilità circa gli inaccettabili ritardi nella consegna delle casette ai cittadini di Accumoli, nonché quale sia l'esatta tempistica di completamento della consegna stessa;

quali iniziative di natura giuridica e finanziaria intenda assumere, affinché gli abitanti dei paesi interessati dagli eventi sismici nel 2016 possano beneficiare di una moratoria non onerosa sui mutui da parte degli istituti bancari.

(4-07875)

DE PETRIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

alle ore 3.36 del il 24 agosto 2016, un terremoto di magnitudo 6.0 e di profondità di circa 8 chilometri ha devastato molti territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpendo in particolar modo i comuni di Accumoli (epicentro del sisma), Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Norcia e loro frazioni;

i comuni più colpiti risultano essere Amatrice e Accumoli nel reatino, Arquata del Tronto e Montegallo nelle Marche, la provincia di Perugia e la zona di Norcia in Umbria. Anche alcune zone dell'Abruzzo, che già subirono il terribile sisma del 2009, sono state danneggiate dal terremoto, in particolare le località della provincia de L'Aquila e di Teramo;

insostenibili le conseguenze sulle persone e il territorio, con 299 vittime e intere città spazzate via;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

dopo 11 mesi di promesse, polemiche, annunci e proteste, in molte zone colpite dal sisma la situazione è ancora profondamente drammatica, a causa della permanenza delle macerie e dei ritardi nell'arrivo e nella consegna dei moduli abitativi;

come in passato, le indagini della magistratura hanno fatto emergere un quadro grottesco della gestione *post* sisma, con un intreccio di interessi politici ed economici la cui legittimità è al vaglio degli inquirenti. Immancabili, come fu per il terremoto de L'Aquila nel 2009, le risate di chi intravede nelle tragedie un'opportunità per lucrare, grazie all'opacità del sistema delle assegnazioni dei lavori;

è di pochi giorni fa la notizia del coinvolgimento di alcune cooperative in tale meccanismo, con l'arresto del presidente della cooperativa "L'internazionale" di Altamura, una delle socie del Consorzio nazionale servizi (Cns) facente parte della Legacoop;

la società era risultata nel 2015 prima classificata in 2 dei 3 lotti della maxi gara Consip per la fornitura in tutto il Paese delle casette antisismiche, con un accordo che impegnava anche il consorzio Cogeco (cui L'internazionale si era associata), il Dipartimento della protezione civile e la Presidenza del Consiglio dei ministri (come riporta un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 21 luglio 2017);

nell'accordo era prevista la costruzione di 6.000 casette, una quota delle quali da parte de L'internazionale e la Cogeco e le altre da parte di altre cooperative;

pochi mesi dopo il terremoto ha devastato il Centro Italia, consentendo a tale blocco di consorzi, imprenditori, cooperative, fornitori di materiali, la possibilità di vedere le proprie assegnazioni moltiplicarsi esponenzialmente;

il Cns ha infatti legittimamente scelto tra le sue associate quelle in grado di sostenere un importante onere finanziario; tuttavia, tale meccanismo non è apparso sempre limpido, come nel caso delle casette da fornire a Norcia, appaltate alla Gesta e alla Kineo, a loro volta legate ad altre due im-

prese ternane, la Italstem e la Cosptecnoservice; quest'ultima, tuttavia, non occupandosi di edilizia, si è rivolta ad un ulteriore fornitore, la Vipal;

il presidente della Cosptecnoservice, Danilo Valenti, non sembrerebbe estraneo all'intreccio tra affari e politica, come dimostra la sua presenza a cene di finanziamento di carattere politico (l'articolo riporta come esempio un incontro organizzato dall'ex Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi) o i suoi contatti con il sindaco di Terni del Partito democratico, Leopoldo Di Girolamo;

tale intreccio tra politica e affari è riscontrabile anche nei rapporti che la seconda classificata al bando Consip del 2015, il consorzio stabile Arcale di Impruneta, risulta avere con Emanuele Ordini, amministratore delegato della Sistem costruzioni Srl (socia del consorzio), presidente di Assolegno e tra i promotori dei comitati elettorali favorevoli a Matteo Renzi del 2012;

si tratta di rapporti che, se confermati, metterebbero in dubbio la capacità di garantire la più assoluta trasparenza e correttezza nelle procedure dei lavori legati alla ricostruzione *post* sisma, nonostante i numerosi casi del passato avrebbero dovuto spingere ad assicurare procedure corrette e un attentissimo monitoraggio, per evitare tale collusione di interessi a favore di pochi, a giudizio dell'interrogante inaccettabile,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per procedere, nell'immediato, a una completa e scrupolosa verifica delle assegnazioni dei lavori legati al sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, verificandone la correttezza delle procedure, ove necessario anche procedendo ad una loro revisione, al fine di garantire che nessuna opacità possa ostacolare il ritorno alla vita di interi territori del nostro Paese.

(4-07876)

CONTE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

da quanto risulta all'interrogante, il 31 maggio 2017 il procuratore di Treviso, dottor Dalla Costa, avrebbe inviato al Ministero della giustizia una comunicazione, con la quale faceva presente la difficoltà a gestire l'attività della Procura, che lavora ogni giorno sotto organico del 41 per cento;

in data 18 luglio, lo stesso procuratore inviava ulteriore comunicazione per chiedere riscontro alla precedente, rimasta inevasa;

le ultime comunicazioni sono solo le più recenti di una lunga corrispondenza tra Procura di Treviso e Ministero; alla Procura stessa aveva fatto visita a marzo 2016 il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli; in quell'occasione il procuratore aveva fatto presente la grave situazione derivante dalla previsione di un organico nettamente sottodimensionato rispetto alle previsioni della dotazione organica;

in precedenza, agli inizi del mese di marzo 2016, i procuratori della Repubblica e i presidenti di Tribunale delle 7 province venete si erano recati in delegazione presso il Ministero, dove era già emerso il "problema Veneto": la mancata copertura dei posti in organico comporta la presenza di un solo magistrato ogni 13.105 abitanti (a Treviso uno ogni 26.100 abitanti), mentre in altre realtà regionali la media è di uno ogni 8.000 abitanti;

lo stesso Ministro in indirizzo, in una visita a Vicenza a luglio 2016, aveva comunicato che la situazione sarebbe stata risolta "a breve", sia per la provincia di Vicenza che per le altre province venete, che si trovano in situazione di analoga difficoltà;

il 20 luglio alla Procura di Treviso è pervenuta una comunicazione firmata dagli uffici del Ministero, con la quale si "informa" che "da lunedì un funzionario giudiziario in forza a Treviso verrà distaccato presso la Corte di cassazione a Roma"; tale comunicazione, ad avviso dell'interrogante del tutto incomprensibile, vista la situazione esistente e le rassicurazioni ricevute, appare addirittura irrispettosa nei confronti del personale della Procura di Treviso, che, con grande senso di responsabilità, sta cercando di limitare le conseguenze della carenza di organico;

la stampa locale ha recentemente riportato che un dipendente della Procura, nel suo tempo libero, avrebbe tinteggiato l'ufficio della persona che dovrà occuparsi delle indagini di Veneto banca e che lo stesso procuratore avrebbe provveduto al montaggio delle scaffalature e degli armadi per l'ufficio, in un quadro al limite del ridicolo per un sistema giudiziario moderno. Non si può rispondere, infatti, alle richieste di giustizia dei cittadini, facendo affidamento sulla "buona volontà" del personale della Procura;

verificato che la situazione della Procura di Treviso è la seguente: non è presente il dirigente del personale amministrativo e le relative funzioni (acquisti, ferie, permessi) sono state assunte *ad interim* dallo stesso procuratore e manca anche un direttore amministrativo su due; i funzionari giudiziari, con il trasferimento di uno alla Corte di cassazione, come da comunicazione ministeriale del 20 luglio, saranno 4 sui 9 previsti; i cancellieri presenti sono 5 su 8 (da settembre diventeranno 4, perché uno è in applicazione temporanea e farà rientro nella sede originaria); gli assistenti sono 3 anziché 4; gli applicativi sono 6 su 7; gli ausiliari 4 su 5; complessivamente quindi manca il 41 per cento della dotazione organica prevista;

preso atto che:

la Procura di Treviso dovrà occuparsi delle indagini relative a Veneto banca e allo stato attuale risultano essere state depositate 3.000 denunce contro direttori di filiale, addetti alla vendita di prodotti finanziari e funzionari con competenze varie, e per tale indagine è prevista la presenza di un solo addetto (la Procura, per far fronte a tale nuova incombenza, ha chiesto un rinforzo alla Procura generale di Venezia, ma tuttora non si conosce l'esito della richiesta);

su tale filone si preannuncia l'arrivo di nuove denunce degli azionisti alla società di revisione americana Pricewaterhousecoopers e di quelle presentate per truffa ad altre procure italiane;

la Procura di Treviso sta usufruendo della collaborazione di personale della Guardia di finanza per sopperire alla situazione di emergenza. Va considerato, però, che tale personale manca delle competenze specifiche per i ruoli nei quali si palesano le maggiori carenze di organico;

anche l'ipotesi di utilizzo di personale delle Province appare inidonea a risolvere la situazione; ancor più infatti quello delle Province risulta personale privo di specifiche competenze; l'utilizzo potrebbe essere solamente in compiti di carattere amministrativo e non nei ruoli, dove si collocano le

reali carenze di organico; addirittura potrebbe essere ulteriormente aggravata l'attuale situazione di carenza in quanto, sulla carta, risulterebbe meno evidente la situazione di sottorganico, ma in realtà nei ruoli in cui sono richieste specifiche competenze professionali la situazione rimarrebbe di estrema difficoltà;

nell'attuale situazione, quindi, a Treviso i tempi della giustizia penale inevitabilmente si dilatano, tanto da far temere il collasso: alcune udienze vengono aggiornate anche di 8 mesi e, di fronte alla quotidianità che incalza, vengono inevitabilmente sacrificate indagini importanti, circostanza che potrebbe incidere negativamente sui termini di prescrizione di molti reati, lasciando impuniti i responsabili,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo, attivandosi anche presso il Consiglio superiore della magistratura, per risolvere in via definitiva la grave situazione di carenza dell'organico, sia di magistrati che di assistenti amministrativi e di Polizia giudiziaria, della Procura e del Tribunale di Treviso;

se intenda, inoltre, prevedere una dotazione organica aggiuntiva, anche in via temporanea, con specifiche competenze, in relazione alla complessità e alla delicatezza dell'inchiesta relativa a Veneto banca, al fine di consentire un rapido esame della documentazione processuale relativa agli esposti e denunce degli azionisti della banca stessa.

(4-07877)

CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:

l'art. 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015 ha introdotto per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni scolastiche di istruzione per adulti, l'organico dell'autonomia che rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, e di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia, infatti, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;

con l'anno scolastico 2014/2015 sono stati avviati i nuovi centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) che svolgono le funzioni in precedenza realizzate dai centri territoriali permanenti (CTP) e dalle istituzioni scolastiche sede di corsi serali;

i CPIA hanno di norma un'estensione territoriale provinciale (talvolta interprovinciale) che va oltre un singolo ambito; pertanto, l'assegnazione dell'organico potenziato ad un'unica sede associata (ex CTP) non risulta rispondente alle necessità organizzative dei centri per l'istruzione degli adulti;

con circolare n. 21315 del 15 maggio 2017, trasmessa ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito indicazioni circa l'utilizzo del personale docente dell'organico dell'autonomia ed in base a tale circolare gli Uffici scolastici regionali hanno fornito indicazioni alle singole istituzioni scolastiche;

da tali indicazioni emerge che il personale docente dell'organico dell'autonomia deve essere utilizzato nell'ambito territoriale, in cui ha sede il CPIA e non in tutto il territorio di competenza dello stesso;

tale disposizione non considera la necessità di distribuzione dell'organico su più sedi associate, in funzione del numero di studenti iscritti e dell'ottimizzazione del servizio; inoltre, può dare adito a contenziosi di natura contrattuale e sindacale nel momento in cui ad un insegnante assunto in un ambito venisse richiesto dal dirigente scolastico di prestare il suo servizio in una sede associata dello stesso CPIA dislocata in altro ambito territoriale;

le circolari degli Uffici scolastici regionali obbligano gli Uffici scolastici provinciali ad assegnare l'organico ad un'unica sede associata (ex CTP) collocata nell'ambito territoriale in cui è situata la direzione amministrativa del CPIA,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo rivedere tale norma di carattere generale, modificandola per i CPIA per prevedere l'utilizzo, non solo nell'ambito dove insiste la sede amministrativa, ma in tutte le sedi dislocate in ambiti territoriali diversi;

se ritenga opportuno, per meglio rispondere alle esigenze formative della popolazione adulta di quel territorio, che l'assegnazione dei posti dell'organico potenziato venga effettuata non nell'ambito territoriale dove c'è la sede del CPIA ma presso le sedi associate indicate dal dirigente scolastico ove si manifesti la necessità.

(4-07878)

DE POLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel 2017 il decurtamento lineare dell'attribuzione di fondi della "legge Smuraglia" (legge n. 193 del 2000) è stato del 48,92 per cento e il rischio sempre più concreto è portare al fallimento tantissime cooperative e aziende, che in questi 20 anni hanno creato opportunità di inserimento lavorativo per detenuti, ma anche opportunità lavorative per molte persone (tra cui molti giovani laureati) con professionalità specifiche, altrimenti destinati alla disoccupazione;

il Ministero della giustizia e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono a conoscenza di questa criticità dal dicembre 2016;

a una precedente interrogazione dell'11 aprile 2017, presentata alla Camera dei deputati, veniva risposto dal Ministro in indirizzo: «Ho già dato indicazioni per proporre, nelle prossime manovre di bilancio, l'incremento delle risorse destinate a rifinanziare la legge "Smuraglia", al fine di poter soddisfare integralmente le richieste di sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti lavoratori. Più in generale, mi preme rassicurare l'onorevole interrogante che, sin dall'inizio del mio mandato, ho riservato grande attenzione al tema del lavoro penitenziario, che considero uno strumento indispensabile per garantire un modello detentivo realmente finalizzato al compimento di percorsi di risocializzazione»;

giova ricordare che già nel 2013 la Corte dei conti, in sezione centrale di controllo, sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunan-

za congiunta del 18 luglio 2013, a seguito di una ispezione per la verifica della legittimità e della regolarità del funzionamento degli organi interni, nonché della corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa, concernente gli esiti dell'indagine condotta su «L'assistenza e la rieducazione dei detenuti - cap. 1761 del Ministero della Giustizia», in un passaggio a pagina 35 afferma: «La possibilità di usufruire di sgravi fiscali e agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti svantaggiati, ha permesso nel corso degli anni il fiorire di numerose attività» e ancora «Si può quindi affermare con certezza che la legge Smuraglia sia stata l'unica forma di attivazione del lavoro carcerario che non fosse semplice assistenzialismo e pietismo. Ha introdotto un modo di lavorare nel carcere utile, non solo per i detenuti ma anche per il reinserimento sociale e anche utile per le imprese. Il lavoro in carcere non è più mettere insieme due bulloni, ma è fabbricare biciclette, confezionare panettoni straordinari, cioè fare dei progetti realizzabili, concreti, possibili, non si tratta più di intrattenere i detenuti per il tempo necessario a tenerli lontani dalla cella, ma abituarli a un lavoro utile, ad un lavoro per il futuro, ad un lavoro che sia già nella società»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare e in quali tempi per scongiurare il rischio di fallimento di queste cooperative.

(4-07879)

GAMBARO, BARANI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-07880)

(Già 3-02770)

GAMBARO, PAGNONCELLI, Eva LONGO, COMPAGNONE - *Al Ministro della giustizia* -

(4-07881)

(Già 3-03319)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il questore di Venezia avrebbe intenzione di rimodulare il commissariato di Polizia di Marghera;

molti operatori, sindacati di polizia e cittadini temono che tale intervento possa celare una vera e propria chiusura del commissariato;

il progetto del questore prevederebbe di spostare il personale del commissariato, 26 persone in tutto, in due sedi esistenti: il commissariato di Mestre, i cui spazi sarebbero già oggi insufficienti, e la Divisione anticrimine della Questura di Venezia con sede in Marghera, i cui spazi risulterebbero anch'essi insufficienti;

secondo il suddetto progetto, nella sede dell'attuale commissariato verrebbe spostata la Divisione PASI, cioè il settore che rilascia i passaporti, le licenze e i porti d'arma;

di fatto, il commissariato di Marghera sarebbe praticamente chiuso; nel territorio di competenza del commissariato (Marghera, Malcontenta, Asseggiano, Chirignago, Gazzera) per un totale di 53.000 abitanti, c'è già la presenza di una volante della Questura che copre tutte le 24 ore, 365 giorni all'anno;

la paventata ipotesi del questore di voler recuperare personale per garantire un'altra volante su Marghera non offrirebbe ai cittadini il servizio che offre ormai da oltre 70 anni il presidio del commissariato;

il rischio di un minor controllo della sicurezza verrà arginato, a detta del questore, con l'aumento delle volanti, aumento che a giudizio dell'interrogante appare improbabile viste le difficoltà di organici e mezzi;

quella del questore appare secondo l'interrogante una scelta azzardata, soprattutto se si considera il continuo allarme terrorismo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga opportuno valutare la effettiva efficacia del piano del questore;

se intenda avallare scelte che preoccupano la popolazione e gli stessi addetti ai lavori.

(4-07882)

GUERRA, MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

a seguito del trattato d'estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, il cittadino italo-brasiliano Henrique Pizzolato è stato consegnato al Paese sudamericano, dove deve scontare una condanna a 12 anni e 7 mesi di reclusione per reati di corruzione e riciclaggio, a seguito di un'indagine giudiziaria con importanti implicazioni politiche, che ha avuto larga risonanza in Brasile e sul piano internazionale;

Pizzolato è recluso nel carcere di Papuda, uno dei più affollati e pericolosi. La stessa sua collocazione presso l'"ala dei vulnerabili", peraltro arbitrariamente sospesa per un periodo, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2017, come si apprende dalla relazione del funzionario dell'Ambasciata italiana in Brasile, non ha evitato al detenuto, oltre a trattamenti inumani, un serio pregiudizio dei suoi diritti. Il tutto in patente contrasto con quanto stabilito dal trattato di estradizione fra Italia e Brasile;

il detenuto, nonostante abbia maturato il diritto al regime prima "semi-aperto" e poi "aperto", è ancora costretto in regime "chiuso", il più pesante ed afflittivo;

la grave situazione è stata riconosciuta e denunciata dalla stessa Commissione dei diritti umani e delle minoranze della Camera dei deputati del Brasile con lettera del 7 giugno 2017 all'ambasciatore d'Italia Antonio Bernardini,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere con urgenza, perché il Brasile disponga per Pizzolato condizioni umane di detenzione, compresa la possibilità di accesso al lavoro e alla lettura di libri, oltre al ri-

conoscimento del suo diritto ad una, quanto più possibile sollecita, progressione al regime "aperto";

se non intendano inoltre intraprendere i passi diplomatici più opportuni per richiamare il Brasile al puntuale rispetto di quanto sottoscritto in sede di trattato di estradizione.

(4-07883)

MOSCARDELLI, RUTA, SCALIA, VACCARI, SOLLO, AMATI, VALENTINI, FABBRI, ORRÙ, BIANCO, SPILABOTTE, MATTESINI, CUCCA, D'ADDA, RANUCCI, ASTORRE, ZANONI, TURANO, SANTINI, VALDINOSI, ANGIONI, FASIOLO, SILVESTRO, PADUA, CAPACCHIONE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

secondo l'ultimo censimento ISTAT, nel 2015, si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1.582.000 e gli individui a 4.598.000, il numero più alto dal 2005 a oggi. Si registra l'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento);

l'incidenza della povertà assoluta aumenta in tutte le zone italiane, in particolar modo al Nord, sia in termini di famiglie (da 4,2 del 2014 a 5 per cento) sia di persone (da 5,7 a 6,7 per cento). Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie, che risiedono nei comuni del centro e nelle aree metropolitane (l'incidenza aumenta da 5,3 del 2014 a 7,2 per cento) e tra quelle con persona di riferimento tra i 45 e i 54 anni di età (da 6,0 a 7,5 per cento);

l'Unione europea, nell'ambito della "Strategia 2020", ha negli ultimi anni formulato raccomandazioni all'Italia, tese a sollecitare un intervento normativo volto all'inserimento nell'ordinamento nazionale di misure a sostegno delle fasce della popolazione in maggiore difficoltà economica;

nella legge di stabilità per il 2016 (di cui alla legge n. 208 del 2015) l'interrogante presentava un emendamento (24.21 al DDL n. 2111) per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, chiedendo al contempo il progressivo aumento delle risorse da stanziare;

con la legge 15 marzo 2017, n. 33 recante "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", il nostro Paese, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, introduceva uno strumento generalizzato per il contrasto alla povertà denominato reddito di inclusione;

considerato che:

con il decreto interministeriale 26 maggio 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016) il sostegno per l'inclusione attiva (SIA), già sperimentato nelle città più grandi del Paese, veniva completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Dal 2 settembre 2016 tutti i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA;

con il decreto interministeriale 16 marzo 2017 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2017), venivano modificati alcuni criteri di accesso al SIA, nell'ottica di estendere la platea dei beneficiari. La Sia diventa, quindi, una misura "ponte" in attesa del completamento del percorso attuativo della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, che introduce il reddito di inclusione (ReI);

a norma dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo che attua la legge delega di cui in oggetto, ed all'esame alle Camere (A.G. n. 430), si prevedono, in sede di prima applicazione, finanziamenti agli ambiti territoriali, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di servizi ai cittadini, pari a 262 milioni per il 2017; di 277 milioni a decorrere dal 2018; e una ulteriore quota di 20 milioni, solo dal 2018, in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. La dotazione finanziaria totale del fondo povertà è quindi prevista in 1.759 milioni di euro per il 2018 e, a decorrere dal 2019, a 1.845 milioni di euro annui;

le domande per il SIA, erogato su base bimestrale, ai sensi del citato decreto 26 maggio 2016, potranno continuare ad essere presentate dai richiedenti sino al 1° novembre 2017, e dal successivo 1° gennaio 2018 potranno essere avanzate unicamente richieste per il reddito di inclusione, che andrà a sostituire le misure precedenti;

rilevato che nonostante lo schema di decreto legislativo in esame alle Camere preveda l'erogazione dei distinti contributi (SIA e ReI) senza soluzione di continuità, è evidente come la ReI rappresenti una misura di maggior favore rispetto a quella vigente per tutti quei cittadini, che versano in una situazione di povertà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda anticipare l'entrata in vigore del reddito di inclusione al 2017, al fine di rendere da subito efficace una riforma così importante per il contrasto della povertà nazionale.

(4-07884)

CERVellini - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-07885) (Già 3-03821)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03645, della senatrice Fasiolo, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03903, della senatrice Montevocchi ed altri, sul progetto di riqualificazione del ponte di Tiberio a Rimini;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03902, del senatore Pagliari, sul blocco dei sistemi informatici dell'INPS;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03904, della senatrice Nugnes ed altri, sul sequestro di un terreno agricolo in provincia di Latina.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Bocchino ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-03540, del senatore Campanella.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07860 della senatrice Fucksia e del senatore Bilardi.